



**AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME MAGRA**

SARZANA (SP)



art. 17, comma 6 ter L. 18.5.89, n° 183

art. 1, comma 1 D.L. 11.6.98, n° 180

PIANO STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”

del bacino del fiume Magra
e del torrente Parmignola

NORME DI ATTUAZIONE
modificate con D. C.I. n. 3 del 29/06/2016

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ, CONTENUTI ED ELABORATI

- ART. 1** Finalità generali
- ART. 2** Ambito di applicazione
- ART. 3** Obiettivi e contenuti
- ART. 4** Elaborati
- ART. 5** Definizioni

TITOLO II - INDIRIZZI E NORME GENERALI A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO

- ART. 6** Assetto idrogeologico a scala di bacino
- ART. 7** Individuazione e classificazione del reticolo idrografico
- ART. 8** Assetto della rete idrografica
- ART. 9** Demanio fluviale
- ART. 10** Asportazione di sedimenti da alvei ed aree inondabili
- ART. 11** Vegetazione in alveo e riparia

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO E INONDABILI IN BASE ALLA PERICOLOSITA' E DEFINIZIONE DI NORMATIVA SPECIFICA

CAPO I Aree di versante

- ART. 12** Classificazione delle aree in dissesto in base alla pericolosità
- ART. 13** Disciplina dell'assetto geomorfologico

CAPO II Aree di fondovalle

- ART. 14** Classificazione delle aree inondabili in base alla pericolosità
- ART. 15** Aggiornamento delle perimetrazioni delle aree inondabili
- ART. 16** Delimitazione della Fascia di riassetto fluviale

- ART. 17** Disciplina della Fascia di riassetto fluviale e zone di approfondimento
- ART. 18** Disciplina delle aree a diversa pericolosità idraulica
- ART. 19** Ambiti normativi delle aree inondabili
- ART. 20** Aree a criticità idraulica non studiate
- ART. 21** Tratti di corsi d'acqua non studiati con verifiche idrauliche
- ART. 22** Interventi consentiti in deroga al disposto di cui agli art. 17 e art. 18, comma 2.
- ART. 23** Rilascio del titolo abilitativo edilizio in deroga al disposto di cui agli articoli precedenti
- ART. 24** Interventi che comportano trasformazioni morfologiche in aree inondabili
- ART. 25** Competenze dei Comuni

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO E PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

- ART. 26** Classificazione delle aree a diversa pericolosità idrogeologica in base al livello di rischio elevato e molto elevato
- ART. 27** Attività di protezione civile a scala di bacino
- ART. 28** Attività di protezione civile a scala comunale
- ART. 29** Condoni edilizi – Parere ex art.32 Legge 28 febbraio 1985, n.47 e ss.mm.

TITOLO V - OBIETTIVI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CAPO I Interventi di monitoraggio a scala di bacino

- ART. 30** Obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di monitoraggio a scala di bacino

CAPO II Interventi di mitigazione del rischio - settore geomorfologico

- ART. 31** Obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di mitigazione del rischio
- ART. 32** Programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio nelle aree in dissesto classificate a rischio elevato e molto elevato
- ART. 33** Interventi di manutenzione

CAPO III Interventi di mitigazione del rischio- settore idraulico

ART. 34 Obiettivi e Criteri per la definizione degli interventi di mitigazione del rischio

ART. 35 Programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio nelle aree inondabili classificate a rischio elevato e molto elevato

ART. 36 Interventi di manutenzione

CAPO IV **Modalità di approvazione degli interventi e pareri dell’Autorità di Bacino**

ART. 37 Modalità di approvazione degli interventi

ART. 38 Pareri del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino

TITOLO VI - **EFFETTI, MODALITA’ DI ATTUAZIONE E DURATA DEL PIANO**

ART. 39 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

ART. 40 Modalità di attuazione del Piano

ART. 41 Formazione dei programmi pluriennali di intervento

ART. 42 Controllo dell’attuazione del Piano

ART. 43 Durata del Piano e suo adeguamento

TITOLO VII - **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 44 Regime transitorio

Art. 44-bis Regime transitorio per la variante al Piano di cui alla D. C.I. n. .../2016

ART. 45 Norme previgenti

ALLEGATI

- Allegato n. 1** Elenco Regioni ed Enti Locali ricadenti nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola
- Allegato n. 2** Criteri progettuali per la realizzazione di nuova viabilità minore
- Allegato n. 3** Elementi di progettazione ambientale dei lavori fluviali
- Allegato n. 4** Valori di portata al colmo di piena per eventi con tempi di ritorno assegnati
- Allegato n. 5** Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche
- Allegato n. 6** Linee guida e raccomandazioni per gli interventi di asportazione di sedimenti dagli alvei
- Allegato n. 7** Indirizzi tecnici per la redazione di studi ed indagini geologico – tecniche nelle aree in dissesto
- Allegato n. 8** Definizione degli ambiti normativi relativi alle aree inondabili in funzione di tiranti e velocità di scorrimento - modificato con D. C.I. n. .../2016
- Allegato n. 9** Criteri generali per la definizione della pericolosità residua a seguito di interventi di sistemazione idraulica
- Allegato n. 10** Accorgimenti tecnico – costruttivi in aree inondabili

TITOLO I

FINALITÀ, CONTENUTI ED ELABORATI

ART. 1. Finalità generali

1. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato anche Piano) riguarda la definizione di norme e di interventi al fine di favorire il riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Magra e del T. Parmignola, riconducendo gli attuali livelli di rischio a livelli socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso del territorio.
2. Il Piano, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180:
 - a) costituisce Piano Stralcio di bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 18 maggio 1989, n. 183, relativo ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso art. 17;
 - b) ha valore di Piano territoriale di settore;
 - c) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino e individuati gli strumenti di attuazione e le modalità e priorità d'intervento.
3. Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, del miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, del recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e dissesto, nonché della salvaguardia e valorizzazione degli assetti naturali mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità e della caratterizzazione idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia e la regolarizzazione dei corsi d'acqua e per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno e favoriscano il ripascimento degli arenili che sottendono il bacino idrografico;
 - c) il miglioramento dell'efficienza idraulica, della qualità biologica dei corsi d'acqua e delle fasce riparie per garantire la più elevata diversità ecologica e favorire la formazione di corridoi ecologici continui e stabili;
 - d) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - e) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;

- f) la definizione dei criteri e degli obiettivi degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - g) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Le scelte che costituiscono la parte propositiva del Piano sono improntate all'obiettivo di soddisfare le seguenti esigenze:
- a) affrontare in modo attuabile e in termini concreti il problema di risolvere o di mitigare casi puntuali e condizioni più generalizzate o ampie di squilibrio della tutela della salute e della incolumità pubblica;
 - b) sviluppare le capacità naturali di ricomposizione, risoluzione, mitigazione e recupero dell'ambiente, non solo per ridurre l'impatto e il costo generale degli interventi, ma anche per garantire il massimo grado di sostenibilità e di compatibilità ambientale;
 - c) favorire la partecipazione di diversi soggetti alla progettazione ed alla attuazione degli interventi e delle opere.

ART. 2. Ambito di applicazione

1. Il Piano si applica all'ambito territoriale interno alla perimetrazione approvata con DPR 21 dicembre 1999 (GU n° 195 del 22/08/2000).
2. All'atto della sottoscrizione delle intese in corso di definizione con le Autorità di bacino confinanti al fine di concordare a scala di dettaglio le delimitazioni dei relativi bacini di competenza, il Piano si applica agli ambiti territoriali con i limiti definiti nelle intese stesse.
3. L'ambito territoriale interessa le Regioni, le Province, le Comunità Montane e i Comuni e gli Enti Parco indicati nell'Allegato n. 1.

ART. 3. Obiettivi e contenuti

1. Il Piano, che persegue gli obiettivi, indicati all'art. 1 comma 1 del D.L.180/98, di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di definizione di specifiche norme di salvaguardia e di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio, ha i contenuti di settore indicati all'art. 17 della Legge 183/89, con particolare riferimento a quanto indicato alle lettere b), c), d), f), i), e), m) ed s).
2. In particolare, il Piano, tenuto conto degli Atti di Indirizzo e Coordinamento emanati a livello nazionale (DPR 23 marzo 1990 – DPR 7 gennaio 1992 – DPR 18 luglio 1995 – DPCM 29 settembre 1998) e delle norme emanate a livello

regionale (L.R.Liguria 28.01.93, n. 9 – L.R.Liguria 21.06.99, n.18 - L.R.Toscana 11.12.98, n. 91 – Delibera C.R.Toscana n. 155 del 20.05.97 – Delibera G.R.Liguria n. 2615 del 28.12.98 – Delibera G.R.Liguria n. 357 del 23.03.01 e ss.mm.), ha i seguenti contenuti:

- a) Stato delle conoscenze
- b) Individuazione delle criticità (livelli di pericolosità e rischio)
- c) Obiettivi di Piano
- d) Strumenti di attuazione:
 - indicazione degli interventi prioritari per la mitigazione del rischio nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato sulla base dei criteri ed obiettivi stabiliti;
 - determinazione delle norme d'uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle specifiche condizioni idrogeologiche;
- e) fabbisogno finanziario.

3. Gli obiettivi del Piano, e di conseguenza le sue modalità di attuazione, si differenziano in relazione a due categorie principali di aree caratterizzate dallo stesso assetto idrogeologico, ma da livelli di rischio diversificati:

- a) Aree pericolose (in dissesto o inondabili) che non comportano livelli di rischio

Obiettivi del Piano

- Salvaguardia da nuovi insediamenti
- Miglioramento dell'efficienza idrogeologica
- Produzione controllata di sedimenti
- Riqualificazione ambientale

Strumenti attuativi

- Interventi diffusi e manutenzione
- Individuazione dell'ambito di pertinenza fluviale

- b) Aree pericolose (in dissesto o inondabili) che comportano livelli di rischio elevato e molto elevato

Obiettivi del Piano

- Obiettivi di cui alla lettera a)
- Mitigazione dei livelli di rischio accertati sino alla messa in sicurezza

Strumenti attuativi

- Strumenti di cui alla lettera a)
- Interventi strutturali
- Delocalizzazione
- Sistemi di allerta e monitoraggi
- Eventuali coperture assicurative

ART. 4. Elaborati

1. Costituiscono elaborati parte integrante del presente Piano:
 - a) Relazione generale
 - b) le presenti Norme di attuazione con i relativi allegati
 - c) i seguenti elaborati cartografici:
 - TAV. 1 Carta di delimitazione del territorio di competenza con individuazione e classificazione del reticolo idrografico, scala 1:60.000 (n. 1 elementi)
 - TAV. 2 Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA, scala 1:10.000 (n. 67 elementi)
 - TAV. 3 Carta della pericolosità geomorfologica scala 1:10.000 (n. 67 elementi)
 - TAV. 4 Carta della pericolosità idraulica con Fascia di riassetto fluviale e aree inondabili, scala 1:10.000 (n. 12 elementi)
 - TAV. 5 Carte degli ambiti normativi delle aree inondabili, scala 1: 10.000 (n. 3 elementi)
 - TAV. 6 Carta del rischio geomorfologico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione, scala 1:10.000 (n. 67 elementi)
 - TAV. 7 Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato (tav. 7A) con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione (tav. 7B), scala 1:10.000 (n. 12 elementi)

2. Costituiscono elaborati di analisi propedeutici alla redazione del presente Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio, non parte integrante del Piano, ma a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Autorità di Bacino:
 - Carta litologica scala 1:25.000
 - Carta della franosità reale scala 1:10.000
 - Carta dell'uso del suolo scala 1:25.000
 - Carta delle aree storicamente inondate scala 1:10.000
 - Carta delle aree inondabili per eventi con T=30 – 100 – 200 – 500 anni, con posizionamento delle sezioni idrauliche scala 1:5.000
 - Carta dell'alveo in modellazione attiva per l'asta principale del Fiume Magra e Vara
 - Verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)
 - Schede di censimento dei fenomeni franosi classificati a rischio R3/R4
 - Relazione idrologica per la regionalizzazione delle portate di piena
 - Carta delle stazioni idropluviometriche del bacino e limitrofe
 - Carta dei vincoli territoriali e ambientali
 - Carta dei battenti idrici e velocità della corrente per eventi con T = 30 –200 nelle aree di esondazione del fiume Magra compreso fra la confluenza con il F. Vara e la foce.

ART. 5. Definizioni

1. Ai fini delle presenti Norme, si assumono le definizioni di seguito riportate, fermo restando che non sostituiscono o superano eventuali definizioni analoghe relative a diverse finalità, individuate in altri atti o normative nazionali, regionali.
2. **Alveo in modellazione attiva** – L'alveo in modellazione attiva (*nel seguito anche indicato per semplicità "alveo in m.a."*) è costituito dall'insieme di **alveo attivo** e **pianura inondabile** come di seguito definiti.

- **Alveo attivo:** comprende il canale, le barre attive e le barre alte (corrisponde a quanto indicato in letteratura anglosassone come *bankfull*). E' la porzione di alveo soggetta al continuo modellamento del letto ad opera del trasporto solido di fondo, nonché ai processi di erosione e sedimentazione connessi.
- **Pianura inondabile:** superficie pianeggiante costruita dall'alveo nelle sue attuali condizioni di regime (corrispondente a quanto indicato in letteratura anglosassone come *floodplain*), dove prevalgono i processi di tracimazione piuttosto che di trasporto solido al fondo. In genere, tale superficie è inondata frequentemente, mediamente almeno una volta ogni 1-3 anni.

L'alveo in modellazione attiva, ai sensi della presente definizione, può essere delimitato esternamente come segue:

- nei tratti alluvionali, dove è presente una pianura alluvionale ed in genere una porzione di pianura inondabile attiva, i suoi limiti esterni sono rappresentati dagli orli del terrazzo più vicino all'alveo;
 - nei tratti semiconfinati, dove non è presente pianura alluvionale ma l'alveo confina direttamente con i versanti, i limiti esterni dell'alveo in m.a. coincidono con i limiti dell'alveo attivo;
 - nei tratti confinati artificialmente, nei quali le difese spondali coincidono con le difese arginali e che quindi non presentano aree golenali interne alla arginature (quali tratti di corsi d'acqua a regime torrentizio in ambiti urbani), i limiti esterni dell'alveo in m.a. coincidono con le opere di difesa e/o arginatura.
3. **Ambiti normativi delle aree inondabili** – Sulla base di opportuni approfondimenti degli studi idraulici che permettano di individuare, oltre alla pericolosità idraulica legata al tempo di ritorno della piena di riferimento, altri parametri di riferimento quali l'entità massima dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento che si realizzano nelle aree inondabili, possono essere perimetrati, nell'ambito delle aree inondabili per eventi con $T = 30$ e $T = 200$ anni ambiti a diversa pericolosità; a tali ambiti è associata una disciplina che consente differenziate possibilità edificatorie rispetto a quella delle aree inondabili dipendente dal solo tempo di ritorno, anche attraverso la previsione di idonee misure e di accorgimenti tecnico – costruttivi finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.
Nell'ambito delle presenti Norme tali ambiti normativi sono determinati sulla base dei criteri definiti nell'Allegato n. 8.

- 4. Aree inondabili** - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate da un corpo idrico a seguito di un evento di piena. Le aree inondabili possono essere caratterizzate da una probabilità di inondazione definita dal tempo di ritorno ($T=1/(1-P)$ dove T è il tempo di ritorno e P la probabilità di non allagamento). Il tempo di ritorno rappresenta il numero medio di anni che intercorrono tra due allagamenti successivi della stessa area. In genere le aree inondabili sono rappresentate da fasce caratterizzate ciascuna da un tempo di ritorno minimo e massimo.
- 5. Cambi di destinazione d'uso con aumento del carico insediativo** - Tale nozione deve essere interpretata alla luce delle finalità proprie delle presenti Norme. La motivazione essenziale delle norme nelle quali viene richiamata tale dizione risiede nel vietare, in aree a pericolosità molto elevata, trasformazioni di edifici o insediamenti che prevedano un cambio di destinazione d'uso tale da aumentare l'attuale grado di rischio degli stessi attraverso un aumento del carico insediativo.

La nozione va quindi intesa in senso sostanziale ed è riferita a casi di interventi comportanti un apprezzabile incremento del numero di abitanti, di addetti o di utenti, derivanti da mutamenti della destinazione d'uso di immobili esistenti.
- 6. Cassa di laminazione in derivazione** - Opera idraulica finalizzata alla riduzione della portata al colmo di piena di un corso d'acqua mediante accumulo temporaneo dei volumi. Il volume è invasato in un'area situata in fregio al corso d'acqua (e pertanto è in derivazione). Tale area è di regola pianeggiante e delimitata totalmente o parzialmente da arginature artificiali. I livelli d'acqua raggiungibili nella cassa sono generalmente inferiori ai 5m, e normalmente essa è vuota. L'acqua è derivata in modo controllato realizzando uno sfioratore laterale (soglia sfiorante), dotato o meno di organi di regolazione meccanica, posto a una quota tale da sottrarre i volumi di piena in transito al disopra di un prefissato livello. La cassa di laminazione in derivazione è inoltre dotata di scarico di fondo, anch'esso regolato o meno da paratoie meccaniche, che consente lo svuotamento della stessa dopo il transito dell'onda di piena in alveo.
- 7. Cassa di laminazione in linea** - Opera idraulica finalizzata alla riduzione della portata al colmo di piena di un corso d'acqua mediante accumulo temporaneo dei volumi. Il volume è invasato sbarrando il corso d'acqua (e pertanto è in linea con esso) mediante un'opera trasversale (briglia o diga secondo l'altezza) dotata di uno scarico (bocca tarata) che, al transito della piena, ne limita la portata in uscita provocando l'accumulo temporaneo dei volumi di piena a monte. Tale scarico può essere dotato o meno di organi di regolazione meccanici. La cassa di laminazione in linea è di regola provvista di uno sfioratore di superficie che limita il livello a monte in occasione di eventi che riempiono completamente la cassa (saturazione della cassa). Tale tipo di cassa non interferisce con il deflusso e con il trasporto solido naturale.
- 8. Coltre detritica** - Accumuli di frammenti litoidi eterometrici, frequentemente monogenici, con matrice sabbiosa o sabbioso —limosa in quantità variabile.

- 9. Definizione degli interventi di carattere urbanistico-edilizio¹** - Ai fini dell'applicazione della presente normativa, a scopo di omogeneità a scala di bacino, l'individuazione degli interventi di tipo urbanistico-edilizio ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica è riferita alla classificazione di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380. Con riferimento, quindi, alle finalità proprie delle presenti Norme, tali definizioni si devono intendere prevalenti, a questi soli fini, rispetto alle definizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti; infatti i divieti ed i limiti delle misure stesse vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base ai singoli strumenti urbanistici.
- 10. Definizione delle categorie di insediamenti secondo ISTAT (2001).** Ai fini della determinazione delle classi di rischio, nel presente Piano si è utilizzata la seguente classificazione in tipologie di insediamento in conformità alle definizioni ISTAT:
- 1. Case sparse** - Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.
 - 2. Nucleo abitato** - Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.
 - 3. Centro abitato** - Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia o un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione autonoma di una forma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.
- 11. Fascia di riassetto fluviale** - Comprende l'alveo in modellazione attiva e le aree esterne ad esso necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell'idonea sezione idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d'acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura.

¹ Per il territorio ligure del bacino, i criteri per l'individuazione delle fattispecie urbanistico-edilizie compatibili con la disciplina del PAI sono riportati negli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 723/2013

- 12. Frana attiva** - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice limosa e assetto scompaginato, in movimento continuo o discontinuo.
- 13. Frana inattiva** - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice limosa e assetto scompaginato, non più riattivabili nel loro complesso in quanto stabilizzati naturalmente o artificialmente; non sono più attive le cause che hanno determinato il movimento originario; sono comunque possibili locali riattivazioni, di intensità minore del fenomeno originario.
- 14. Frana quiescente** - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice limosa e assetto scompaginato, in movimento discontinuo; sono ancora attive le cause che hanno determinato il movimento originario e l'accumulo si può rimobilitare nel suo complesso.
- 15. Interventi di messa in sicurezza** – Interventi finalizzati alla diminuzione delle condizioni di pericolosità delle aree inondabili o instabili fino al raggiungimento di livelli convenzionalmente stabiliti e ritenuti socialmente accettabili; nelle presenti Norme si distingue in:
- **messa in sicurezza geomorfologica:** miglioramento delle condizioni di stabilità del versante, tali da poter assimilare il dissesto ad una frana inattiva
 - **messa in sicurezza idraulica:** conseguimento dello smaltimento della portata di piena duecentennale con adeguato franco di sicurezza.
- La realizzazione di tali interventi, anche per lotti funzionali successivi, consente la corrispondente ripermetrazione delle aree pericolose.
- Interventi volti alla diminuzione delle condizioni di pericolosità delle aree inondabili o instabili, che tuttavia non si configurano come interventi definitivi di messa in sicurezza, in quanto comportano la permanenza di pericolosità residua rispetto agli obiettivi di messa in sicurezza, costituiscono **interventi di mitigazione della pericolosità**. La realizzazione di tali interventi consente peraltro la corrispondente parziale ripermetrazione delle aree pericolose.
- 16. Interventi volti alla diminuzione della vulnerabilità** – Interventi finalizzati alla protezione dei singoli elementi a rischio che, attraverso misure e accorgimenti tecnico-costruttivi, consentono la riduzione della vulnerabilità dei singoli beni esposti riconducendoli a livelli convenzionalmente stabiliti e ritenuti socialmente accettabili. Tali interventi, non incidendo sulla pericolosità dell'area, non presuppongono ripermetrazione delle aree e possono essere impiegati solo in particolari condizioni di pericolosità delle aree su cui insistono, al fine di poterne garantire l'efficacia.
- 17. Litorale connesso** - Tratto di litorale, compreso fra le loc. Bocca di Magra e Cinquale, che costituisce l'Unità fisiografica Magra.

- 18. Lotto funzionale di interventi di messa in sicurezza** – Stralcio di interventi complessivi di sistemazione idraulica o idrogeologica che garantiscano la riduzione della pericolosità ai livelli stabiliti (messa in sicurezza o mitigazione) di porzioni significative delle aree interessate dal progetto complessivo, senza comportare aggravii significativi delle condizioni di pericolosità e rischio in aree limitrofe, nè a monte nè a valle.
- 19. Pericolosità** - Probabilità che si realizzino le condizioni di accadimento dell'evento calamitoso in una data area; nelle presenti Norme la pericolosità idrogeologica è stata individuata come segue:
- **pericolosità geomorfologica.** È riferita a fenomeni di dissesto in atto, e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto);
 - **pericolosità idraulica.** È riferita alla probabilità annua di superamento della portata di riferimento che è rappresentata dall'inverso del tempo di ritorno.
- 20. Reticolo idrografico** - Insieme dei corsi d'acqua ricadenti nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola che compongono il reticolo idrografico. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, esso è classificato gerarchicamente secondo Horton-Strahler, da monte verso valle, in:
- **principale** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Strahler maggiori o uguali a 5 (massimo ordine raggiunto nel bacino 8);
 - **secondario** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Strahler 3 e 4;
 - **minuto** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Strahler 1 e 2.
- Non fanno parte del reticolo idrografico i canali di irrigazione e di alimentazione di mulini o di altra attività.
- 21 Reticolo idrografico significativo ai fini del corretto assetto idraulico** (*nel seguito anche indicato per semplicità come "reticolo idrografico significativo"*) - Insieme dei tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico maggiormente significativi ai fini del corretto assetto idraulico perseguito nell'ambito del presente Piano, per i quali è necessario garantire un più elevato livello di tutela. Esso, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, è costituito dal reticolo idrografico principale e secondario, secondo la definizione di cui al comma 20, nonché dai tratti dei corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto già iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia della Spezia, approvato con DPR 17.03.88 (pubblicato sulla G.U. 05.11.88, S.O. n. 260), o inclusi nell'elenco "*Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico*" di cui all'allegato al testo n. 4 – *Elaborato 3 Delibera di Consiglio Regionale della Toscana 24 luglio 2007, n. 72 recante "Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio). Approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)". (pubblicata sul BURT parte II n. 42 del 17.10.07), o comunque da quelli di analoga significatività idraulica e interesse pubblico ai fini delle presenti norme.*²

² Parole così sostituite con Delibera di Comitato Istituzionale n. 209 del 09/10/2008

- 22 Rischio** - Parametro che dipende dalle caratteristiche di pericolosità dell'area, dal valore socio-economico del bene e dalla vulnerabilità del bene esposto. A parità di condizioni di pericolosità, il grado di rischio di una data area è proporzionale alla presenza di beni e persone che vi insistono.
- 23 Tempo di ritorno** - Durata media in anni del periodo in cui l'evento è superato almeno una volta.
- 24 Tessuto urbano consolidato** – Zone che risultino caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato, ovvero da completare in alcune sue parti e comunque costituiti da lotti di limitata estensione ancora liberi, sempre all'interno di aree già densamente edificate. Nelle presenti Norme, a scopo di omogeneità a scala di bacino, si fa riferimento a:
- zone omogenee classificate di tipo A e/o B in base al DM 2/4/68;
 - zone omogenee classificate di tipo C e D in base al DM 2/4/68, soggette a concessione diretta, purché sia stato edificato almeno il 75% della superficie coperta complessiva prevista come edificabile;
 - zone omogenee classificate di tipo C in base al DM 2/4/68 nella classe precedente, dichiarate assimilate a zone A e B dal Comune interessato e caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato, ovvero da completare in alcune sue parti, sempre all'interno di aree già densamente edificate.

TITOLO II

INDIRIZZI E NORME GENERALI A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO

ART. 6. Assetto idrogeologico a scala di bacino

1. Nell'ambito del territorio del bacino del F. Magra e del T. Parmignola, così come delimitato nella TAV. 1 "Carta della delimitazione del bacino del F. Magra e del T. Parmignola", valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti.
 - a) Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità, è considerato prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale.
 - b) Sono considerate prioritarie anche le opere specifiche e puntuali destinate alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle aree, classificate R4 ed R3 nella cartografia del rischio (TAV. 6 e TAV. 7), purché coerenti con le indicazioni generali e specifiche contenute nel Piano.
 - c) Sono ammessi tutti gli interventi che siano finalizzate al miglioramento dell'assetto idrogeologico attuale, purché coerenti con le indicazioni generali e specifiche contenute nelle presenti Norme.

2. Al fine di consentire la conservazione dei suoli, l'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane e la tutela della pubblica e privata incolumità, nel territorio di cui al comma 1, devono essere applicati i seguenti indirizzi di corretta gestione delle aree non edificate.
 - a) La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita nei casi e modi previsti dalla normativa di settore vigente in funzione della riqualificazione idrogeologica dei versanti.
 - b) Il taglio a raso dei boschi di alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa di settore vigente.
 - c) Le superfici interessate da fenomeni degradativi, denudate o con vegetazione diradata, qualora comportino rischio, devono essere sottoposte a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, etc. con essenze opportune, con particolare riferimento alle condizioni ecostazionali ed alla provenienza, graduando l'intervento in relazione ai fenomeni degradativi localmente in atto.
 - d) Nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità; ove

ricorrano condizioni che rendano possibile il crollo del rimanente materiale legnoso per effetto di eventi meteorici e dove ciò comporti pericolo per la pubblica e privata incolumità, devono essere adottate idonee misure di rimozione, riduzione o sistemazione dello stesso.

- e) Nei territori boscati in abbandono e nelle aree cespugliate e prative un tempo coltivate, sono favoriti interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone.
 - f) Devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpodereale, podereale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili.
 - g) Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria si raccomanda il rispetto degli alberi isolati e a gruppi, nonché delle siepi e dei filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.
 - h) Nei terreni agrari situati in pendio devono essere privilegiate le lavorazioni in orizzontale lungo le curve di livello, evitando le lavorazioni lungo le linee di massima pendenza (rittochino).
- 3.** Al fine di non incrementare repentini apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, nel territorio di cui al comma 1, valgono le seguenti norme vincolanti nelle aree interessate da edificazione:
- a) nelle zone soggette a intervento urbanistico attuativo, i Comuni devono introdurre la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane, quali verde pensile, pavimentazioni drenanti e bacini di ritenzione delle acque meteoriche urbane;
 - b) i sistemi di raccolta di cui alla lettera a) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente.

I Comuni promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree già edificate.

- 4.** Le nuove opere stradali minori devono essere realizzate seguendo i criteri progettuali indicati nell'Allegato n. 2 al fine di non interferire con la stabilità dei versanti e di favorire l'aumento del tempo di corrivazione delle acque meteoriche. In caso di impossibilità, anche parziale, di impiegare le tipologie costruttive consigliate si dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti tecnico – costruttivi atti alla regimazione delle acque di pioggia.
- 5.** Nella progettazione degli interventi previsti nel territorio di cui al comma 1, gli Enti attuatori fanno riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
- 6.** Nelle aree di piana fociva e costiera, tutti gli interventi suscettibili di determinare un apprezzabile impatto sulla falda acquifera e sulla dinamica fluviale devono adottare scelte progettuali ed ogni possibile accorgimento tecnico e costruttivo

al fine di evitare eventuali effetti negativi in relazione alla salinizzazione della falda e all'intrusione del cuneo salino. La valutazione dell'interferenza e degli impatti degli interventi di cui sopra, nonché le soluzioni progettuali adottate dovranno essere esplicitate e motivate nelle relative progettazioni e l'esito delle verifiche effettuate dovrà essere contenuto negli atti istruttori ed autorizzativi di competenza dei vari Enti.

7. Deve essere promosso il recupero colturale di aree boscate e agricole in abbandono purché tale recupero sia effettuato con modalità che concorrono alla prevenzione dei dissesti ed al miglioramento dell'efficienza idrogeologica del suolo e del sovrasuolo.

ART. 7. Individuazione e classificazione del reticolo idrografico

1. L'Autorità di Bacino individua il reticolo idrografico e lo classifica secondo le definizioni di cui all'art. 5, comma 20.
2. **Nella TAV. 1 - Carta di delimitazione del territorio di competenza con individuazione e classificazione del reticolo idrografico** - è rappresentato l'insieme dei corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico, articolato nelle seguenti classi:
 - a) **principale** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Horton-Strahler maggiori o uguali a 5;
 - b) **secondario** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Horton-Strahler 3 e 4;
 - c) **minuto** - tratti di corsi d'acqua appartenenti agli ordini di Horton-Strahler 1 e 2.
3. **Nella TAV. 2 - Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle Norme di Attuazione** - è rappresentato, sulla base della classificazione di cui al precedente comma 2 ed in accordo con le definizioni di cui all'art. 5, il reticolo idrografico secondo l'articolazione atta all'applicazione della disciplina di cui alle presenti Norme, con l'individuazione del "reticolo idrografico significativo" di cui all'art. 5, comma 21, nonché dei tratti studiati e non studiati con verifiche idrauliche nell'ambito del presente Piano ai fini dell'applicazione dell'art. 21.
4. La TAV 1 e la TAV 2 sono modificate e/o aggiornate dall'Autorità di Bacino con le modalità di cui all'art. 43 sulla base di specifici approfondimenti e dell'acquisizione di nuove conoscenze.

ART. 8. Assetto della rete idrografica

1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola rappresentato in TAV. 1, ad esclusione dei canali di irrigazione e di alimentazione di mulini o altre attività, valgono i seguenti indirizzi generali.
 - a) La manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente la massima diversità ambientale ed il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie autoctone, con particolare attenzione alle specie floristiche e faunistiche tutelate da normative comunitarie, nazionali e regionali.
 - b) Al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e conseguentemente sviluppare una coerente ed efficace tutela dell'ambiente fluviale e del paesaggio, le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento, sia di tipo strutturale che manutentorio.
 - c) Le trasformazioni morfologiche che riguardino tratti del reticolo idrografico anche minuto devono essere ispirate a criteri di valorizzazione della naturalità o di processi di rinaturalizzazione; deve inoltre essere sempre perseguito il mantenimento ed il recupero del deflusso a cielo aperto di tutti i corsi d'acqua.
 - d) I progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'Allegato n. 3 "Indicazioni di progettazione ambientale dei lavori fluviali", nonché le indicazioni di cui all'art. 34.
 - e) La realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.
 - f) I ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica; qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, essi devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate.
 - g) Gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.
2. La disciplina di cui ai seguenti commi 3 e 4 si applica ai tratti di corsi d'acqua che costituiscono il "reticolo idrografico significativo ai fini del corretto assetto idraulico" di cui all'art. 5, comma 21, come rappresentato in TAV. 2.
3. **Portate di piena di progetto**
 - a) La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno duecentennale ($T=200$) indicata nell'Allegato n. 4. Tale valore di portata può essere motivatamente modificato dall'Autorità di Bacino al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati.

- b) Previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, possono essere autorizzati interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al punto 1, purché tali interventi:
 - rappresentino una fase realizzativa intermedia, coerente con i criteri contenuti nelle presenti Norme;
 - concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l’impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.
- c) Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare, sono riportati nell’Allegato n. 5.
- d) Deroghe ai franchi di sicurezza possono essere ammesse se rispondenti ai criteri contenuti nell’Allegato n. 5.
- e) La verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti è effettuata dalla Provincia, in qualità di autorità idraulica competente, nell’ambito della procedura di autorizzazione degli interventi di sistemazione idraulica.
- f) Il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino esprime il parere di competenza nell’ambito della procedura di approvazione dei progetti di sistemazione idraulica e tiene conto delle condizioni e delle scelte di cui ai precedenti commi in fase di ripermetroreazione delle aree inondabili.

4. Interventi vietati sui corsi d’acqua

- a) Sono vietati i seguenti nuovi interventi, salvo che siano diretti a ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, laddove non siano possibili soluzioni alternative, che devono essere verificate nell’ambito di progetti complessivi di sistemazione dei corsi d’acqua:
 1. coperture e tombature dei corsi d’acqua di ogni grandezza e portata, non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti;
 2. opere di regimazione idraulica che comportino il restringimento della sezione dell’alveo;
 3. guadi sommergibili, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, salvo motivate proroghe, che modifichino il profilo dell’alveo;
 4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua di origine naturale;
 5. pavimentazioni cementizie o, comunque, impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei.
- b) Gli interventi di cui alla lettera a), laddove ammessi, ad esclusione di quelli relativi al punto 3, devono rispettare le condizioni di cui al precedente comma 3 e sono subordinati a parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino.

5. La disciplina di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere assunta quale indirizzo per la progettazione e realizzazione di interventi che interessino corsi d'acqua del reticolo minuto non ricadente nel reticolo idrografico significativo, come riportato in TAV. 2, ad esclusione dei canali di irrigazione e di alimentazione di mulini o altre attività.

ART. 9. Demanio Fluviale

1. Al fine di conservare e valorizzare le aree del demanio fluviale, nell'ambito del bacino del F. Magra e del T. Parmignola così come delimitato in TAV. 1 valgono le seguenti norme vincolanti.
2. La sclassifica di zone del demanio idrico:
 - a) è vietata negli ambiti perimetrati in TAV. 4 come Fascia di riassetto fluviale;
 - b) è sospesa se ricadenti nelle aree inondabili per eventi con tempi di ritorno fino a $T=200$ anni come perimetrale in TAV. 4, dove non sia stata individuata la fascia di riassetto fluviale, fino all'individuazione della Fascia di riassetto fluviale stessa sulla base di adeguati approfondimenti.
3. In deroga al disposto di cui alla lettera b) la sclassifica di zone del demanio idrico è consentita nel caso in cui riguardi tratti di alveo di corsi d'acqua artificiali non più utilizzati.
4. Le aree demaniali presenti nella fascia di riassetto fluviale devono essere conservate e valorizzate con specifiche azioni di tutela ed interventi di valorizzazione, anche mediante la realizzazione di parchi o aree protette.

ART. 10. Asportazione di sedimenti da alvei ed aree inondabili

1. Al fine di non alterare l'equilibrio del trasporto solido nei corsi d'acqua, di coniugare le esigenze locali di ripristino dell'efficienza idraulica degli alvei e di ripascimento degli arenili e di tutelare il sistema idrogeologico di fondovalle, è vietata l'asportazione di sedimenti dall'alveo dei corsi d'acqua e dalle aree perimetrata in TAV 4 come Fascia di riassetto fluviale e come aree inondabili per eventi con tempi di ritorno fino a $T=200$ anni, ad esclusione dei casi consentiti di cui al presente articolo.
2. Negli alvei dei corsi d'acqua, che costituiscono il reticolo idrografico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola , individuato in TAV. 1, valgono le seguenti norme generali vincolanti.
 - a) L'asportazione di sedimenti è consentita nei seguenti casi:
 1. interventi che riguardino quantitativi massimi di 100 mc per richiedente per anno e che siano finalizzati ad interventi di realizzazione di opere

- idrauliche, di restauro conservativo di edifici e infrastrutture, nonché al mantenimento dei percorsi esistenti in ambito fluviale;
2. interventi che si rendano necessari per la navigabilità nelle zone consentite, per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e per l'eliminazione di cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture;
 3. interventi che si rendano necessari per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e/o del volume utile di ritenzione di bacini regolati da opere di sbarramento idraulico;
 4. interventi che si rendano necessari per il mantenimento dell'efficienza idraulica delle opere di laminazione.
- b) Le attività previste alla lettera a), punti 2), 3) e 4), fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 e ss. mm. ii. in materia di rifiuti, sono consentite a condizione che il materiale asportato sia utilizzato nei seguenti modi e priorità:
1. movimentazione in loco o nelle immediate pertinenze dell'alveo;
 2. risistemazione in sezioni a valle soggette ad erosione;
 3. risistemazione nei litorali connessi come definiti all'art. 5;
 4. utilizzo in loco per la realizzazione di opere idrauliche coerenti con le finalità e i criteri delle presenti Norme, limitatamente alle quantità che sia dimostrato non essere possibile ricollocare nei modi su indicati;
 5. in deroga al punto 3, qualora sia dimostrata l'impossibilità della risistemazione nei litorali connessi, è consentita la risistemazione nei litorali non connessi;
 6. ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, mediante accordo di programma, che coinvolga anche eventuali consorzi pubblico-privati all'uopo costituiti, potranno essere valutate destinazioni diverse per le quantità di sedimenti per le quali sia dimostrata la non realizzabilità di quanto previsto ai punti precedenti.
- Utilizzi diversi da quelli su indicati sono consentiti solo a condizione che il materiale asportato risulti tecnicamente e/o normativamente non idoneo per gli utilizzi indicati come prioritari.
- c) Ai sensi dell'art. 10 della L. 23/03/2001, n. 93, i sedimenti oggetto di asportazione dal demanio fluviale e di risistemazione nel demanio marittimo, ai fini del ripascimento degli arenili, non sono considerati rifiuti.
- d) I progetti degli interventi di asportazione di sedimenti dagli alvei, di cui al presente comma, sono approvati previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nei casi di progetti riguardanti volumi superiori ai 5.000 mc.
- e) I progetti di cui alla lettera d) devono prevedere tempi di realizzazione più brevi possibili, con conseguente decadenza dell'autorizzazione in caso di superamento dei tempi previsti, nonché modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso accertamenti documentali e verifica delle sezioni riferite ad inizio e termine lavori.
- f) I progetti di cui alla lettera d) devono in ogni caso contenere, oltre agli aspetti idraulici, anche quelli relativi alla tutela degli elementi ambientali coinvolti

dagli interventi, rispettando le indicazioni di cui all'Allegato n. 3 e le linee guida e raccomandazioni di cui all'Allegato n. 6.

- 3.** L'asportazione dei sedimenti dalle aree perimetrare in TAV. 4 come Fascia di riassetto fluviale può riguardare, oltre gli interventi di cui al comma 2:
- a) interventi di sistemazione idraulica e/o di rinaturalizzazione degli alvei fluviali e della pianura alluvionale connessa, anche mediante la creazione di zone umide;
 - b) interventi strutturali di laminazione alle seguenti condizioni:
 - 1. non deve interferire con il regime idrico della falda e deve riguardare i soli volumi utili alla laminazione e quelli necessari alla realizzazione delle opere idrauliche e degli interventi di recupero ambientale;
 - 2. i relativi progetti devono contenere contestualmente anche il progetto dell'opera idraulica e di ripristino ambientale, così come contestuale deve essere anche la loro realizzazione;
 - 3. può configurarsi come cava di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, riconosciuto dalla Regione Liguria e dalla Regione Toscana per i rispettivi territori di competenza, se finalizzata anche alla realizzazione delle opere connesse con gli interventi strutturali di laminazione;
 - c) interventi previsti nei distretti di trasformazione, connessi all'attività nautica individuati dal Piano del Parco Montemarcello – Magra alle seguenti condizioni:
 - 1. non deve costituire aggravio delle condizioni di pericolosità idraulica delle aree in cui ricade;
 - 2. non deve pregiudicare la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica definitiva;
 - 3. non deve causare la salinizzazione della falda e l'intrusione del cuneo salino;
 - 4. devono essere previsti interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale.

Gli interventi di cui al presente comma, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) punto 3, sono consentiti a condizione che il materiale rimosso sia utilizzato nei modi e con le priorità indicate al comma 2, lettera b) ed i relativi progetti siano approvati previo parere obbligatorio e vincolato del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino.

- 4.** L'asportazione di sedimenti dalle aree perimetrare in TAV 4 come inondabili per eventi con tempi di ritorno fino a $T=200$ anni, nelle aree esterne all'alveo ed alla Fascia di riassetto fluviale, dove individuata, è consentita "una tantum" solo nel caso di interventi che comportino l'asportazione di un volume di sedimenti massimo pari a 5.000 mc e interessino una superficie massima fino a 5.000 mq e che prevedano la risistemazione in loco dei sedimenti asportati.

ART. 11. Vegetazione in alveo e riparia

1. Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l'ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d'origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola individuato in TAV. 1, ferme restando le disposizioni legislative statali e regionali in materia di boschi e di beni culturali ed ambientali di cui al D Lgs n. 42 del 22/01/04, valgono le seguenti norme generali vincolanti:
 - a) deve essere promossa e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee;
 - b) il taglio a raso della vegetazione è vietato, ad eccezione dei tratti di alveo che attraversano centri urbani o che siano interessati da attraversamenti e nei quali tale attività si renda indispensabile per garantire la pubblica e privata incolumità;
 - c) il taglio della vegetazione posta in alveo deve essere limitato ad interventi selettivi di ringiovanimento, finalizzati ad assicurare la funzionalità idraulica e la tutela della pubblica e privata incolumità.

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO E INONDABILI IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ E DEFINIZIONE DI NORMATIVA SPECIFICA

CAPO I

Aree di versante

ART. 12. Classificazione delle aree in dissesto in base alla pericolosità

1. L'Autorità di Bacino individua e perimetra, a scala di bacino, le aree in dissesto, attuale e/o potenziale, e le classifica in base al livello di pericolosità geomorfologica, come definita all'art. 5.
2. Nella **TAV. 3 - Carta della pericolosità geomorfologica** – sono individuate e perimetrate aree a diversa pericolosità geomorfologica articolate nelle seguenti classi:
 - a) **aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4)** – Frane attive e zone di pertinenza;
 - b) **aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG3)** – Frane quiescenti e zone di pertinenza, coltri detritiche potenti assimilabili, per grado di pericolosità, a frane quiescenti;
 - c) **aree a pericolosità geomorfologica media (PG2)** – Frane inattive e zone di pertinenza, aree in dissesto artificialmente stabilizzate, DGPV, coltri detritiche ed altri elementi geomorfologici elencati in TAV. 3.

Le restanti aree, non perimetrate con le precedenti classi, non presentano indizi di franosità reale allo stato delle conoscenze o sono interessate da fenomeni di dissesto di superficie inferiore a 5.000 mq.

3. Alla zonazione di cui al comma 2 sono associate norme specifiche di uso del suolo, di cui all'art.13.
4. La Carta della pericolosità geomorfologica (TAV. 3) è modificata e/o aggiornata dall'Autorità di Bacino sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi e/o indagini di maggior dettaglio, nonché a seguito di interventi di sistemazione o in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità.

5. Le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare alla Carta della pericolosità geomorfologica sono approvate con le modalità di cui all'art. 43
6. Le istanze di modifica e/o aggiornamento della carta di cui al comma 2 possono essere avanzate dagli Enti Locali, anche su richiesta di altri Enti e soggetti pubblici e privati, sulla base di idonea documentazione tecnica acquisita con studi e indagini di dettaglio, svolte seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato n. 7.
7. Al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto, i Comuni provvedono a perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati all'Autorità di Bacino, che li utilizzerà nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo in coerenza con i criteri suindicati.

ART. 13. Disciplina dell'assetto geomorfologico

1. Nelle aree classificate in base alla pericolosità geomorfologica, secondo i criteri indicati all'art. 12 e perimetrare in TAV. 3, valgono le norme di seguito riportate.
2. **Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4)** – In tali aree si applica la seguente disciplina:
 - a) valgono gli indirizzi generali e le norme di cui all'art. 6;
 - b) sono consentiti gli interventi di mitigazione della pericolosità, nonché di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e delle aree in dissesto, i cui progetti siano approvati con le modalità di cui all'art. 37, comma 2;
 - c) sono consentite le attività di cava, a condizione che interessino aree ricomprese nei vigenti piani di settore per le attività estrattive e si configurino anche come interventi di sistemazione e bonifica dei dissesti in atto, secondo gli indirizzi contenuti nelle presenti Norme;
 - d) sono consentiti i seguenti interventi di carattere edilizio - infrastrutturale:
 1. demolizione senza ricostruzione; se la demolizione riguarda opere che svolgono funzione di sostegno, essa non è ammessa, a meno che tali opere siano sostituite con altre che abbiano la stessa finalità;
 2. in deroga a quanto disposto al punto 1, è consentita la ricostruzione con i limiti di cui al punto 6, se finalizzata alla mitigazione della vulnerabilità dell'opera rispetto alla situazione precedente;
 3. manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dalle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01;
 4. restauro e risanamento conservativo, come definiti dalla lettera c) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici e, ove possibile, la diminuiscano e non vi sia cambio di destinazione d'uso che aumenti il carico insediativo, anche temporaneo;

5. modesti ampliamenti degli edifici esistenti, ammessi dallo Strumento Urbanistico Generale (SUG) e finalizzati ad adeguamento igienico – sanitario e tecnologico;
 6. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di superficie e volume, ad eccezione di quelli ammessi al punto 5, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 7. manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture e reti dei servizi esistenti, pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di dissesto dell'area, prevedano tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione e non compromettano la possibilità di realizzare interventi di sistemazione definitiva del movimento franoso; le reti acquedottistiche e fognarie, i gasdotti e gli oleodotti devono garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e/o deformazioni derivanti da movimenti gravitativi;
 8. realizzazione di nuovi annessi necessari all'attività agricola e con destinazione vincolata, purché siano ammessi dal SUG, siano previste tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione e non inducano motivi di aggravamento del dissesto;
 9. interventi non qualificabili come volumi edilizi, ai fini delle presenti norme, quali recinzioni, tettoie, pali, tralicci.
- e) sono consentiti gli interventi che comportino in via definitiva una trasformazione morfologica del terreno (escavazione e/o accumulo di materiali), non configurabili come opere di mitigazione della pericolosità, bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e delle aree in dissesto di cui alla lettera b), se inferiori a 3000 mq e comunque non superiori a 300 mc; se superiori a tali limiti, gli stessi sono consentiti previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica;
- f) valgono le seguenti prescrizioni a carattere agro - forestale:
1. i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare un'adeguata rete di regimazione delle acque, fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle) e fossi collettori, della quale devono essere assicurate la manutenzione e la piena efficienza;
 2. la rete scolante generale (fosse livellari, fossi collettori, cunette stradali) deve essere mantenuta efficiente da proprietari e frontisti, liberandola dai residui derivanti dalla lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti;
 3. i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub - superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio;
 4. le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a

terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale;

5. a monte di tale fascia di rispetto, in relazione all'erosività dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere realizzato un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale; qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso si rende necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso;
6. le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo;
7. la viabilità poderali, le carrarecce, le mulattiere e i sentieri, e devono essere mantenuti efficienti e dotati di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo.

3. Aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG3) - In tali aree si applica la seguente disciplina:

- a) valgono gli indirizzi generali e le prescrizioni di cui al comma 2;
- b) sono consentiti gli interventi di cui al comma 2;
- c) oltre a quelli di cui al comma 2 lettera d), sono consentiti, ove ammessi dallo SUG, i seguenti interventi di carattere edilizio – infrastrutturale:
 1. ristrutturazione edilizia, come definita alla lettera d) dell'art.3, comma 1, del DPR 380/01, purchè non aumenti la vulnerabilità degli edifici e, ove possibile, la diminuisca; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità del fabbricato, rendendolo maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità, anche attraverso spostamenti su diverso sedime, che siano finalizzati ad impostare le fondazioni in terreni con caratteristiche geotecniche migliori.
 2. interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti alla lettera f) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01, e interventi di nuova edificazione, in entrambi i casi purché in ambiti di tessuto urbano consolidato e a condizione che siano supportati da progetti, da sottoporre a parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che, attraverso specifiche indagini di approfondimento, dettagliano:
 - le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geologico - tecniche relative sia all'area di interesse che al dissesto nel suo complesso, nonché la rispondenza delle indagini agli indirizzi di cui all'allegato n. 7;
 - la valutazione dell'incidenza dell'opera sulle condizioni generali di stabilità dell'area;

- gli interventi di bonifica e sistemazione del dissesto previsti, nonché gli accorgimenti tecnico – costruttivi che si intende realizzare in relazione alle caratteristiche del dissesto, ai fini di assicurare il non aumento della pericolosità e del rischio connesso e la tutela della pubblica e privata incolumità.
3. realizzazione di nuove infrastrutture e reti dei servizi pubblici o di interesse pubblico essenziali e non altrimenti localizzabili, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino e a condizione che i relativi progetti:
- siano corredati da adeguate indagini geologico - tecniche a livello di area complessiva, redatte secondo i criteri di cui all’Allegato n. 7;
 - prevedano opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del dissesto, che siano coerenti con gli interventi di sistemazione definitiva del movimento franoso e che, per quanto possibile, ne costituiscano uno o più lotti funzionali;
 - prevedano in ogni caso di realizzare le suddette opere di bonifica preventivamente o nell’ambito dell’intervento di nuova realizzazione;
 - prevedano tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione.
4. **Aree a pericolosità geomorfologica media (PG2)** - In tali aree si applica la seguente disciplina:
- a) sono consentiti gli interventi di cui al comma 3;
 - b) sono consentiti, ove ammessi dallo SUG, i seguenti interventi di carattere edilizio – infrastrutturale:
 - 1. ampliamento degli edifici esistenti;
 - 2. nuova edificazione, nuove infrastrutture e reti dei servizi, purché i relativi progetti siano corredati da indagini geologico - tecniche a livello di area complessiva, redatte secondo i criteri di cui all’Allegato n. 7, e prevedano la realizzazione di eventuali opere di miglioramento delle condizioni di stabilità in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del dissesto.

I Comuni, nell’ambito dell’esercizio delle competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base delle conoscenze e degli elementi tecnici acquisiti a seguito delle indagini geologico - tecniche a livello di area complessiva di cui alla lettera b), punto 2, possono regolamentare le attività consentite prevedendo eventuali limiti e/o divieti per gli interventi infrastrutturali e urbanistico-edilizi per i territori ricompresi in tali aree.

5. **Interventi consentiti in deroga al disposto di cui al comma 2** – Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, in deroga al disposto di cui al comma 2, è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture e reti dei servizi pubbliche e di interesse pubblico, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, purché si tratti di

servizi essenziali non localizzabili altrove, di interesse riconosciuto dalle Regioni Liguria e/o Toscana e i relativi progetti posseggano i requisiti indicati al comma 3, lettera c), punto 3.

6. Alle restanti aree del bacino, non perimetrare nelle classi precedenti, dove non vi siano indizi di franosità reale, o dove vi siano fenomeni di dissesto di superficie inferiore a 5.000 mq si applica la seguente disciplina:
 - a) valgono gli indirizzi generali vincolanti di cui all'art. 6;
 - b) la definizione della disciplina specifica di dette aree è demandata ai Comuni, nell'ambito della norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici prevista dalle vigenti normative regionali in materia di indagini geologico – tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, e/o in occasione dell'approvazione, sotto il profilo urbanistico – edilizio, di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali;
 - c) per fenomeni di dissesto di superficie inferiore a 5000 mq i Comuni definiscono la disciplina di cui alla lettera b) in coerenza con quanto previsto dalle presenti Norme.
7. Le aree classificate a pericolosità geomorfologica PG4, PG3 e PG2, di cui al presente articolo, sono sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
8. In ogni caso qualsiasi intervento realizzato nelle aree a pericolosità geomorfologica deve prevedere l'assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore, non deve pregiudicare la sistemazione definitiva del versante e aumentare la pericolosità ed il rischio connesso sia localmente sia in aree limitrofe.
9. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici o dei piani di settore relativa agli interventi sui manufatti edilizi esistenti, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità, da adottarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4).

CAPO II

Aree di fondovalle

ART. 14. Classificazione delle aree inondabili in base alla pericolosità

1. L'Autorità di Bacino individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica, come definita all'art. 5.

2. **Nella Tav. 4 – Carta della pericolosità idraulica con Fascia di riassetto fluviale e aree inondabili** - sono individuate e perimetrate aree a diversa pericolosità idraulica, articolata nelle seguenti classi:
 - a) **aree a pericolosità idraulica molto elevata - elevata (PI4):** aree inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T=30$ anni;
 - b) **aree a pericolosità idraulica media (PI3):** aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T=200$ anni;
 - c) **aree a pericolosità idraulica bassa (PI2):** aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno $T=500$ anni;
 - d) **aree a criticità idraulica non studiate:** aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come potenzialmente inondabili sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenza di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle aree inondabili di cui alle lettere a), b) e c).
 - e) **aree difese da interventi di sistemazione idraulica:** aree a pericolosità residua a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica calibrati sulla portata con tempo di ritorno di 200 anni; laddove non siano necessarie valutazioni specifiche più approfondite, tali aree coincidono con quelle precedentemente inondabili con tempo di ritorno di 500 anni.

3. **Nella Tav. 5 – Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili** – sono individuate le aree corrispondenti agli ambiti normativi delle aree inondabili che riguardano corsi d'acqua per i quali si sono resi disponibili adeguati studi idraulici di dettaglio; in conformità alla definizione di cui all'art. 5, ed ai criteri e modalità definite nell'Allegato n. 8, esse sono articolate nelle seguenti tre classi:
 - a) **ambito (PI4A):** aree inondabili per eventi con $T=30$ anni;
 - b) **ambito (PI3A):** aree inondabili per eventi $T=200$ anni a maggior pericolosità relativa;

- c) **ambito (PI3B)** - aree inondabili per eventi con T=200 anni a minor pericolosità relativa.

Tali classi, per le porzioni di territorio relativamente alle quali sia stata approvata la relativa perimetrazione con le modalità di cui all'art. 43, sostituiscono, ai fini normativi, le classi di pericolosità di cui al comma 2.

L'ulteriore delimitazione di detti ambiti è effettuata dall'Autorità di Bacino, con le modalità di cui all'art. 43, in aree di interesse specifico, per le quali si ritenga in particolare significativo un approfondimento, che rappresenti l'effettiva dinamica dell'esondazione, rispetto al solo tempo di ritorno, in considerazione della morfologia dei luoghi e delle condizioni di deflusso.

4. Alle zonazioni di cui ai commi 2 e 3 sono associate norme specifiche di assetto della rete idrografica e di uso del suolo, di cui agli artt. 18 e 19.

ART. 15. Aggiornamento delle perimetrazioni delle aree inondabili

1. La Carta della pericolosità idraulica (TAV. 4) e la Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili (TAV. 5) sono modificate e/o aggiornate dall'Autorità di Bacino con le modalità di cui all'art. 43 sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio e in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità.
2. La perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica è altresì aggiornata con le modalità di cui all'art. 43 e secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4, a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica, al fine di conformare il perimetro delle aree inondabili alla nuova situazione.
3. La ripерimetrazione conseguente alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica di cui al comma 2 è effettuata dall'Autorità di Bacino a seguito della presentazione di una relazione che, sulla scorta di adeguata documentazione tecnica allegata, da predisporre qualora non fosse stata prodotta in sede progettuale, attesti la sussistenza dei seguenti elementi:
 - a) le opere realizzate siano conformi al progetto approvato, rappresentino lotti funzionali del progetto complessivo e comunque siano in grado di eliminare il livello di pericolosità di inondazione per il quale sono state progettate in porzioni significative del territorio senza aggravare significativamente le condizioni di pericolo in aree circostanti;
 - b) sia valutata l'eventuale pericolosità residua in relazione alla portata di progetto, nonché all'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica, secondo i criteri generali di cui all'Allegato n. 9.
 - c) siano state eseguite le necessarie verifiche geotecniche di stabilità dell'opera;
 - d) le opere siano state regolarmente eseguite e terminate, nonché munite del certificato di collaudo [~~definitivo~~]³ o di regolare esecuzione nei casi previsti dalla legge;

³ Parola soppressa con Delibera di Comitato Istituzionale n. 213 del 12/02/2009

- e) sia specificato il soggetto responsabile della manutenzione delle opere al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazione della pericolosità idraulica.
4. La ripermetrazione delle aree inondabili conseguente alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica può essere approvata dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica o comunque precedentemente alla conclusione dei lavori di sistemazione, fermo restando che l'efficacia normativa di tale ripermetrazione è condizionata alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 ed al suo aggiornamento nella cartografia di Piano con le modalità di cui all'art. 43.
 5. Le istanze di modifica e/o aggiornamento delle carte di pericolosità possono essere avanzate dagli Enti Locali, anche su richiesta di altri Enti e soggetti pubblici e privati, sulla base di idonea documentazione tecnica acquisita con studi e indagini di dettaglio seguendo le indicazioni contenute *negli Allegati n. 4, 5 e 8⁴* e/o a seguito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica secondo quanto indicato al comma 2.
 6. In caso di evento alluvionale, i Comuni provvedono a perimetrare le aree allagate su Carta Tecnica Regionale, del maggior dettaglio disponibile, con l'indicazione dei tiranti massimi raggiunti ed a trasmettere tali elaborati all'Autorità di Bacino, che li utilizzerà nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

ART. 16. Delimitazione della Fascia di riassetto fluviale

1. L'Autorità di Bacino individua e perimetra la Fascia di riassetto fluviale in conformità alla definizione di cui all'art. 5, comma 11.
2. **Nella TAV. 4 – Carta della pericolosità idraulica con Fascia di riassetto fluviale e aree inondabili** – è delimitata la fascia di riassetto fluviale di cui al comma 1 sulla base dello stato attuale delle conoscenze.
3. La perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale è modificata e/o aggiornata nonché estesa a nuovi tratti di corsi d'acqua dall'Autorità di Bacino, anche su proposta degli enti locali, con le modalità di cui all'art. 43, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio ed a seguito dell'approvazione di progetti di sistemazione idraulica.
4. Nella TAV. 4 sono inoltre individuate, in zone ai margini della fascia di riassetto fluviale, "zone di approfondimento" che rappresentano aree nelle quali è

⁴ Parole così sostituite con Delibera di Comitato Istituzionale n. 199 del 28/02/2008

prevista l'acquisizione di ulteriori elementi e specifiche valutazioni, anche del tipo costi-benefici, al fine di definire se e a quali condizioni possano essere escluse dalla fascia di riassetto.

5. Alla Fascia di riassetto fluviale ed alle zone di approfondimento, perimetrata in TAV. 4, sono associate norme specifiche di tipo ambientale e di uso del suolo, di cui all'art. 17.

ART. 17. Disciplina della Fascia di riassetto fluviale e zone di approfondimento

1. Sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la qualità ambientale degli assetti fluviali, purché tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva e purché i relativi progetti siano approvati con le modalità di cui all'art. 37.
2. Sono consentiti interventi non qualificabili come volumi edilizi ai fini delle presenti norme, quali recinzioni largamente permeabili, tettoie, pali, tralicci, serre di tipo a "tunnel" senza fondazioni continue.
3. Sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definita alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1 DPR 380/01;
 - c) interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) del medesimo art. 3, comma 1 DPR 380/01, solo in caso di edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale.
 - d) interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti non delocalizzabili ed a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di superficie e volume, e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. È consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di piccola dimensione, nonché la sistemazione e/o trasformazione di aree, purché non comportino carico residenziale anche temporaneo e a condizione che:
 - a) si tratti di interventi:
 - inseriti nei Distretti di Trasformazione, Aree di Sviluppo e Programmi previsti dal Piano del Parco di Montemarcello - Magra;
 - previsti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato come individuati dagli Strumenti Urbanistici Comunali;
 - connessi alla conduzione di fondi agricoli;
 - connessi all'attività di rimessaggio di imbarcazioni.
 - b) non costituiscano, in ogni caso, significativo ostacolo al deflusso delle acque, siano compatibili con la loro collocazione in funzione degli specifici livelli di

pericolosità e condizioni di deflusso o inondabilità, anche attraverso l'adozione delle più adeguate tipologie costruttive e degli appropriati accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio, risultino assunte specifiche misure di prevenzione e protezione per le singole installazioni nonché le azioni e le misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore;

- c) i presupposti e le condizioni di cui alla lettera b) siano verificati dagli Enti competenti sulla base del quadro conoscitivo del presente Piano, nonché sulla scorta di analisi di maggior dettaglio o studi di compatibilità idraulica da acquisirsi, ove necessario, per gli specifici casi di interesse.

Ulteriori elementi conoscitivi, quali la perimetrazione dell'alveo in modellazione attiva e la stima dei massimi tiranti idrici e delle massime velocità di scorrimenti a tempi di ritorno di 30 e 200 anni, di cui all'art. 4, c.2, sono a disposizione presso l'Autorità di Bacino qualora ritenuti utili per le valutazioni e verifiche di cui alla lettera b).

5. Sono consentiti i seguenti interventi previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino:

a) ampliamento degli edifici esistenti connessi all'attività cantieristica nautica e non delocalizzabili, ammessi dal SUG, purché non interrati e seminterrati e che non comportino una riduzione della distanza fra il fabbricato e la sponda, previa realizzazione preventiva o contestuale di interventi di mitigazione della vulnerabilità dei volumi esistenti e di messa in sicurezza di quelli oggetto di ampliamento ;

b) adeguamento e ristrutturazione delle reti dei trasporti e delle reti e degli impianti dei servizi esistenti, pubblici o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché realizzati senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica in cui ricadono e purché non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica.

ART. 18. Disciplina nelle aree a diversa classe di pericolosità idraulica

1. Qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili deve prevedere l'assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore, non deve pregiudicare la sistemazione definitiva del corso d'acqua, né aumentare significativamente la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte sia valle, e non deve costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

2. **Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata - elevata (PI4)**, oltre agli interventi di cui all'art.17, sono consentiti i seguenti interventi, fermo restando che non sia aumentata la vulnerabilità degli edifici ad eventi di allagamento e, ove possibile, sia diminuita, e non vi sia cambio di destinazione d'uso che aumenti il carico insediativo, anche temporaneo:

a) in corrispondenza dei tratti fluviali in cui non è stata individuata la Fascia di riassetto fluviale di cui all'art. 16:

1. modesti ampliamenti degli edifici esistenti, ammessi dallo Strumento Urbanistico Generale (SUG) e finalizzati ad adeguamento igienico – sanitario e tecnologico;
 2. interventi di restauro e risanamento conservativo, come definito alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01;
 3. interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01, se ricadenti in ambito di tessuto urbano consolidato; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità;
- b) in corrispondenza dei tratti fluviali in cui è stata individuata la Fascia di riassetto fluviale di cui all'art. 16, e limitatamente alle aree esterne ad essa:
1. gli interventi di cui alla precedente lettera a), punti 1 e 2;
 2. gli interventi di cui alla precedente lettera a), punto 3 anche al di fuori del tessuto urbano consolidato;
 3. interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, anche con aumenti di superficie e volume, se ammessi dallo SUG;
 4. gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, lett. b) senza necessità del parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino;
 5. realizzazione di parcheggi purché a raso;
 6. adeguamento e riorganizzazione degli impianti esistenti di frantumazione dei materiali inerti e betonaggio, previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a condizione che siano supportati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che verifichi che gli interventi previsti:
 - non alterino significativamente la capacità di laminazione delle acque di esondazioni;
 - non aumentino significativamente le condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle;
 - non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e la possibilità di definire la Fascia di riassetto fluviale, dove non ancora individuata;
 - prevedano adeguate caratteristiche di stabilità dei cumuli in rilevato, anche in considerazione delle possibili azioni erosive e demolitive degli eventi di piena, in relazione alla piena di riferimento.

- 3. Nelle aree a pericolosità idraulica media (PI3), oltre agli interventi ammessi al comma 2, sono consentiti:**
- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DPR 380/01, fermo restando che non sia aumentata e, se possibile, diminuita la vulnerabilità degli edifici ad eventi di allagamento e non vi sia cambio di destinazione d'uso che comporti aumento del carico insediativo, salvo i casi in cui venga contestualmente eliminata o diminuita in

modo significativo la vulnerabilità dell'edificio rispetto agli eventi alluvionali duecentennali;

- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti alla lettera f) dell'art. 3, comma 1 del DPR 380/01, nonché gli interventi di nuova edificazione, in entrambi i casi, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, purché, a seguito di adeguate analisi tecnico-idrauliche:
1. interessino aree classificabili a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento rispetto ad eventi con tempi di ritorno $T=200$ anni, secondo i parametri individuati nell'Allegato n. 8;
 2. prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli eventi di inondazione finalizzati al non aumento del rischio attuale di cui all'allegato n. 10;
 3. non concorrano ad aumentare il livello attuale di pericolosità e di rischio nell'area di interesse né nelle aree limitrofe, a monte e a valle;
- c) in tessuto urbano consolidato, al di fuori delle aree a minor pericolosità di cui alla lett. b) punto 1., sono altresì consentiti, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, interventi di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, purché, sulla base di specifiche analisi di compatibilità idraulica, sia contestualmente assicurata l'eliminazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio di che trattasi rispetto agli eventi alluvionali a tempo di ritorno duecentennale e la conseguente significativa diminuzione delle condizioni di rischio attuale nelle aree di interesse, senza aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio nell'area stessa e nelle aree limitrofe.
- d) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture e reti dei servizi, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, che attesti il non aumento delle condizioni di pericolosità e rischio anche nelle aree limitrofe, a monte e a valle;
- e) l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti *di betonaggio e*⁵ di frantumazione dei materiali inerti, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a condizione che siano supportati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che verifichi che gli interventi previsti rispondano alle condizioni di cui al comma 2, lett. b), punto 6.

- 4. Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) e nelle aree difese da interventi di sistemazione idraulica** è consentito ogni tipo di intervento coerente con le misure di protezione civile previste dalle presenti Norme e dai Piani comunali di settore. I Comuni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base delle conoscenze e degli elementi tecnici acquisiti, possono regolamentare le attività consentite prevedendo eventuali limiti e/o divieti per gli interventi infrastrutturali e urbanistico - edilizi per i territori ricompresi in tali aree e specifiche misure di prevenzione e protezione per i singoli insediamenti, con particolare riferimento alle aree difese da interventi di sistemazione idraulica.

⁵ parole così inserite con Delibera di Comitato Istituzionale n. 208 del 10/07/2008

ART. 19. Ambiti normativi delle aree inondabili

1. Nelle porzioni di territorio nelle quali siano stati perimetrati gli ambiti normativi delle aree inondabili di cui all'art. 14, comma 3, in luogo della disciplina di cui agli art. 18, commi 2 e 3, si applica la seguente disciplina:
 - a) **Ambito PI4A:** sono consentiti gli interventi di cui all'art. 18 comma 2.
 - b) **Ambito PI3A:** oltre agli interventi consentiti in ambito PI4A sono consentiti gli interventi di cui al art. 18, comma 3, lett. a), c), d) ed e).
Qualora le caratteristiche di pericolosità non si discostino significativamente dalle condizioni di cui alla classe PI3B, possono essere altresì consentiti gli interventi di cui all'art. 18, comma 3, lett. b), previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a seguito di valutazioni di maggior dettaglio, finalizzate a verificare le specifiche condizioni dell'area e la possibilità di adozione di accorgimenti e/o misure per la mitigazione del rischio, eventualmente connessi ad altri interventi locali in grado di riportare le condizioni di pericolosità e di rischio a livelli compatibili con la nuova edificazione, senza aggravio nelle aree limitrofe;
 - c) **Ambito PI3B:** sono consentiti gli interventi di cui all'art. 18, comma 3, senza necessità di espressione del parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Il Comune, nell'ambito dei propri atti istruttori ed autorizzativi, verifica le specifiche condizioni di pericolosità dell'area, attraverso gli studi disponibili presso l'Autorità di Bacino e/o valutazioni di maggior dettaglio, anche al fine della definizione degli adeguati misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato n. 10.

ART. 20. Aree a criticità idraulica non studiate

1. All'interno delle aree perimetrare in TAV. 4, in conformità alla classificazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. d), come aree in cui ci sia evidenza di potenziale inondabilità, ma per le quali non sia disponibile la zonazione in classi di pericolosità né la perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale, in quanto non verificate nell'ambito degli attuali studi idraulici, fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, sono ammesse le attività di cui all'art. 18, comma 2.
2. La perimetrazione di tali aree può essere sostituita dalla zonazione in classi di pericolosità con le modalità indicate all'art. 21, comma 3.

ART. 21. Tratti di corsi d'acqua non studiati con verifiche idrauliche

1. Per le aree limitrofe ai tratti di corsi d'acqua di cui all'art. 8, comma 2, come indicati in TAV. 2, che non siano stati oggetto di studi finalizzati all'individuazione delle aree inondabili, e per i quali non sia quindi disponibile la zonazione in classi di pericolosità, è stabilita una fascia di rispetto, misurata dal limite più esterno fra le sponde e il limite demaniale, o dal piede arginale esterno, pari a:

- a) 40 metri se ricadenti nel reticolo idrografico principale come definito all'art. 5, comma 20 e come indicato in TAV. 2, riducibile dalla Provincia, in qualità di Autorità idraulica competente, a 20 metri all'interno dei perimetri dei centri urbani;
 - b) 20 metri se ricadenti nel reticolo idrografico secondario come definito all'art. 5, comma 20 e come indicato in TAV. 2;
 - c) 10 metri se ricadenti nel reticolo idrografico minuto significativo come definito all'art. 5, comma 20 e come indicato in TAV. 2.
2. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina di cui all'art. 17.
 3. Fermo restando quanto disposto dal T.U. n. 523/04, la fascia di rispetto di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 può essere sostituita, anche su proposta degli enti locali, dalla perimetrazione delle aree inondabili, determinate sulla base di studi idraulici redatti secondo i criteri di cui all'Allegato n. 5, con eventuale individuazione della fascia di riassetto fluviale perimetrata secondo la definizione di cui all'art.5, comma 11. Gli esiti di tali studi costituiscono aggiornamento della Carta della pericolosità idraulica, con le modalità di cui all'art. 43.

ART. 22. Interventi consentiti in deroga al disposto di cui agli art. 17 e 18

1. Nella Fascia di riassetto fluviale, o nelle aree inondabili per T=30 anni, in deroga al disposto di cui agli art. 17 e art. 18, comma 2, è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture e reti di servizio, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di servizi essenziali non localizzabili altrove e di interesse riconosciuto dalle Regioni Liguria e Toscana;
 - b) non pregiudichino la possibilità di sistemazione idraulica definitiva;
 - c) siano realizzate con tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione.

ART. 23. Rilascio del titolo abilitativo edilizio in deroga al disposto di cui agli articoli precedenti

1. Nelle porzioni di territorio in cui siano stati consegnati i lavori per la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica, i Comuni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 per il territorio ligure, possono rilasciare, in deroga a quanto disposto ai commi precedenti, titoli abilitativi edilizi nelle aree attualmente vincolate che risulteranno difese dagli interventi stessi a condizione che:
 - a) le opere di messa in sicurezza in corso di realizzazione costituiscano un lotto funzionale e siano quindi in grado di ricondurre, nelle aree interessate, la

- pericolosità di inondazione a livello compatibile con gli interventi urbanistico - edilizi previsti secondo la disciplina di cui alle presenti Norme;
- b) il progetto degli interventi di messa in sicurezza approvato od un apposito studio successivo contenga, anche con riferimento ai lotti funzionali previsti, gli scenari di pericolosità idraulica residua in relazione alla portata di progetto, nonché all'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica;
 - c) il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto stesso o comunque prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, abbia approvato, sulla base degli scenari di cui alla lettera b), la relativa ripermimetrazione delle aree inondabili;
 - d) il titolo abilitativo all'attività edilizia contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza, tutte le condizioni e misure necessarie, anche a tutela della pubblica e privata incolumità, ed espliciti, in ogni caso, che il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità è subordinato alla verifica della sussistenza degli elementi di cui all'art. 15, comma 3 ed in particolare all'effettiva conclusione e collaudo delle opere idrauliche.
2. Ai sensi dell'art. 110-bis della L.R.L. 18/99, la disciplina ivi prevista trova applicazione nel territorio ligure del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola con riferimento agli interventi di sistemazione idraulica, atti a ricondurre, nelle aree interessate, la pericolosità di inondazione a livello compatibile con la disciplina di cui alle presenti Norme. Il previsto parere dell'Autorità di Bacino è reso dal Comitato Tecnico, che si esprime in coerenza con gli elementi di cui al precedente comma 1 ed in conformità ai contenuti della circolare applicativa della Regione Liguria prot. 27699/519/2005.

ART. 24. Interventi che comportano trasformazioni morfologiche in aree inondabili

1. In coerenza con il principio generale di cui all'art.18, comma 1, nelle aree inondabili di fondovalle sono ammessi, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, interventi che comportino limitate modifiche morfologiche dei terreni, ove ammessi dallo SUG e dal Piano paesistico, diretti ad evitare o mitigare l'inondabilità delle aree stesse attraverso il raggiungimento di una adeguata quota del terreno, valutato che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) siano supportati da un adeguato studio di compatibilità idraulica, che verifichi che gli interventi previsti:
 - non alterino significativamente la capacità di laminazione delle acque di esondazione;
 - non aumentino significativamente le condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle;
 - non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e non interferiscano con la Fascia di riassetto fluviale;

- prevedano adeguate caratteristiche di stabilità del rilevato, anche in considerazione delle possibili azioni erosive e demolitive degli eventi di piena, in relazione alla piena di riferimento;
- b) siano effettuati in aree poste ai margini esterni delle aree inondabili a diverso grado di pericolosità.

ART. 25. Competenze dei Comuni

1. I Comuni, nell'ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici o dei piani di settore relativa agli interventi sui manufatti edilizi esistenti, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nella Fascia di riassetto fluviale.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO E PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

ART. 26. Classificazione delle aree a diversa pericolosità idrogeologica in base al livello di rischio elevato e molto elevato

1. Ai fini della valutazione delle priorità d'intervento a scala di bacino e per le attività di protezione civile, l'Autorità di Bacino individua, perimetra e classifica in base al livello di rischio, come definito all'art.5, le aree a diversa pericolosità geomorfologica e idraulica, definite rispettivamente agli artt. 12 e 14, in relazione agli elementi a rischio ivi presenti.
2. Nella **TAV. 6 – Carta del rischio geomorfologico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione** - e nella **TAV. 7 – Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione** - sono individuate e perimetrate aree a diverso grado di rischio articolato nelle seguenti due classi:
 - a) **aree a rischio geomorfologico e idraulico molto elevato (RG4 e RI4);**
 - b) **aree a rischio geomorfologico e idraulico elevato (RG3 e RI3).**
3. Le Carte di cui al comma 2 sono modificate e/o aggiornate dall'Autorità di Bacino sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi e/o indagini di maggior dettaglio, di approfondimento progettuale e/o di verifica di fattibilità tecnica, nonché a seguito di interventi di sistemazione o in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità.
4. Le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare alle Carte di cui al comma 2 sono approvate con le modalità indicate all'art.43.
5. Le istanze di modifica delle Carte di cui al comma 2, possono essere avanzate dagli Enti locali, anche su richiesta di altri Enti e di soggetti pubblici o privati, sulla base di idonea documentazione tecnica acquisita con rilievi ed indagini di dettaglio, anche in riferimento all'aggiornamento degli elementi a rischio presenti rispetto a quanto riportato nella Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000.
6. Le Carte di cui al comma 2 costituiscono lo strumento tecnico di riferimento degli Enti Locali per la redazione dei piani provinciali e comunali di protezione civile di previsione, prevenzione ed emergenza.

ART. 27. Attività di protezione civile a scala di bacino

1. Al fine di promuovere e realizzare una sede unificata per la gestione globale di annuncio e previsione a scala di bacino e per la gestione delle opere idrauliche strutturali di laminazione previste dal Piano, sarà individuato un modello di riferimento, adottato d'intesa fra Autorità di Bacino, Regioni e Province interessate.
2. Il modello di cui al comma 1 dovrà garantire l'unitarietà a livello di bacino delle seguenti azioni:
 - a) previsione delle piene attraverso un sistema integrato di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico con elaborazione dei dati in tempo reale, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile in conformità al D.L. 180/98;
 - b) gestione delle opere idrauliche attraverso un sistema idoneo ad agire sulle casse di espansione per la laminazione delle piene.

ART. 28. Attività di protezione civile a scala comunale

1. Il quadro conoscitivo di cui alle presenti Norme, con particolare riferimento alle carte di pericolosità idrogeologica (TAV. 3 e TAV. 4), costituisce elemento propedeutico e fondamentale per l'adozione o l'aggiornamento dei piani di settore e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile provinciali o comunali.
2. Sulla base delle normative di settore vigenti, è competenza dei Comuni nell'ambito del piano di protezione civile:
 - a) effettuare verifiche ed approfondimenti sugli insediamenti esistenti rispetto alle condizioni di pericolosità delineate nelle presenti Norme, al fine di adottare le misure ed azioni più adeguate in funzione delle caratteristiche specifiche delle singole situazioni;
 - b) assumere tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità, da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili ricadenti nelle aree a maggior pericolosità;
 - c) demandare, ove necessario, ai gestori o titolari di attività od immobili ad uso pubblico la messa in opera di tutte le azioni di autoprotezione necessarie per la gestione delle emergenze nell'ambito dell'attività stessa, quali sistemi di allarme, piani di evacuazione, interventi di riduzione della vulnerabilità.

ART. 29. Condoni edilizi – Parere ex art. 32 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss. mm

1. Fatto salvo quanto disposto in materia dalle vigenti norme regionali, in relazione agli interventi abusivi, soggetti a regime di condono edilizio ai sensi del capo IV della L. 47/85 e ss. mm., nei casi in cui, ai sensi dell'art. 32 della stessa L.

47/85 e ss. mm, sia necessaria l'espressione del parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, in qualità di amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, il Comitato si esprime sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

- a) sia stata individuata la Fascia di riassetto fluviale ovvero specifici interventi di sistemazione alternativi finalizzati alla messa in sicurezza per portate con $T=200$ anni, relativamente ai tratti di corsi d'acqua non sufficienti allo smaltimento della portata stessa;
- b) che le opere oggetto di abuso:
 - non pregiudichino o interferiscano con il deflusso della portata con tempo di ritorno duecentennale e non aggravino le condizioni di pericolosità e rischio connesso a monte o a valle;
 - non pregiudichino la stabilità del versante;
 - non pregiudichino la possibilità di attuare le sistemazioni idrauliche o idrogeologiche definitive.

In ogni caso devono essere previsti opportuni accorgimenti tecnico - costruttivi e/o misure e cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità e devono essere assunte le azioni di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore.

2. Nel caso di interventi abusivi, soggetti a regime di condono edilizio ai sensi del capo IV della L. 47/85 e ss. mm. ii., corrispondenti a tipologie di interventi ammessi *agli artt. 13, 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti Norme*⁶ senza bisogno di alcun parere da parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, non è dovuta l'espressione del parere previsto all'art. 32 della stessa L. 47/85 da parte del Comitato stesso, in quanto, stante la loro ammissibilità, di fatto non rientranti nella fattispecie dell'art. 32.

⁶ Parole così sostituite con Delibera di Comitato Istituzionale n. 197 del 28/06/2007

TITOLO V

OBIETTIVI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Capo I

Interventi di monitoraggio a scala di bacino

ART. 30. Obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di monitoraggio a scala di bacino

1. Ai fini delle attività di protezione civile di annuncio e previsione, della gestione delle opere idrauliche di laminazione ed ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze per l'aggiornamento della Carta della pericolosità geomorfologica di cui all'art.12 e della Carta della pericolosità idraulica di cui all'art.14, l'Autorità di Bacino, d'intesa con le Regioni e le Province interessate aggiorna ed integra il "Progetto di ammodernamento e potenziamento della rete idro – pluviometrica" di cui alla Delibera del C.I. n. 168/06 prevedendo a regime i seguenti interventi di monitoraggio a scala di bacino:
 - a) il potenziamento della rete esistente di rilevamento dei dati meteoidropluviometrici e la sua automazione per la disponibilità dei dati in tempo reale;
 - b) l'allestimento di campi sperimentali per il rilevamento dei parametri di efficienza idrogeologica del suolo e del sovrasuolo;
 - c) l'installazione di un adeguato sistema di monitoraggio delle aree in dissesto,
 - d) il monitoraggio dell'andamento della linea di costa;
 - e) il relativo fabbisogno finanziario complessivo.
2. Gli interventi di monitoraggio, definiti con le modalità di cui al comma 1, sono inseriti nei programmi di intervento di cui all'art. 41.

Capo II

Interventi di mitigazione del rischio - settore geomorfologico

ART. 31. Obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di mitigazione del rischio.

1. Gli interventi di mitigazione del rischio devono tendere alla messa in sicurezza geomorfologica, ovvero al miglioramento delle condizioni di stabilità del versante, tali da poter assimilare il dissesto ad una frana inattiva.
2. La realizzazione degli interventi può avvenire per lotti funzionali, ovvero per stralci successivi di interventi complessivi di sistemazione, che garantiscano la diminuzione della pericolosità ai livelli stabiliti (messa in sicurezza o mitigazione) di porzioni significative delle aree interessate dal progetto complessivo.
3. Gli interventi volti alla diminuzione delle condizioni di pericolosità delle aree in dissesto, che tuttavia non si configurano come interventi definitivi di messa in sicurezza, in quanto comportano la permanenza di pericolosità residua rispetto agli obiettivi di messa in sicurezza, costituiscono interventi di mitigazione della pericolosità, qualora consentano la corrispondente parziale ripermimetrazione delle aree pericolose.
4. Gli interventi di mitigazione del rischio devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) prevedere indagini dettagliate e dirette atte ad individuare le cause del fenomeno di dissesto;
 - b) prevedere azioni di intervento sulla causa del fenomeno e non sugli effetti;
 - c) impiegare forme tradizionali di uso e conduzione del suolo, riprese, potenziate e ristrutturate, nonché tecniche e tecnologie di ingegneria naturalistica, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata ed esplicitata l'impossibilità di impiegare tali tecniche;
 - d) effettuare il controllo del reticolo idrografico minore e delle defluenze non corrivate;
 - e) includere campagne di monitoraggio;
 - f) effettuare considerazioni e stime sul rapporto costo dell'intervento - benefici attesi in termini economici, ambientali, paesistici e sociali.

ART. 32. Programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio nelle aree in dissesto classificate a rischio elevato e molto elevato.

1. Il presente Piano è attuato in fasi successive attraverso programmi pluriennali di intervento con le modalità di cui agli artt. 40 e 41 ed in coerenza con gli obiettivi e i criteri di cui all'art. 31.
2. Nell'ambito dei suddetti programmi verranno individuati come prioritari gli interventi riferiti alle aree in dissesto classificate a rischio elevato (RG3) e molto elevato (RG4) in TAV. 6.
3. In TAV. 6 sono inoltre contenuti obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione del rischio che hanno carattere indicativo ed il cui fabbisogno finanziario è sintetizzato in relazione generale. Tali ipotesi di intervento costituiscono elemento di riferimento sulla base dello stato attuale delle conoscenze e possono essere individuate soluzioni diverse, anche su proposta degli Enti Locali, e supportate da opportune verifiche di fattibilità tecnica, in grado di raggiungere ugualmente gli obiettivi previsti dal presente Piano.
4. I programmi di intervento potranno ricomprendere interventi proposti da Enti Locali purché coerenti con gli obiettivi e i criteri di cui all'art. 31 e con il presente Piano.

ART. 33. Interventi di manutenzione

1. In relazione alla definizione degli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere sono definite le seguenti modalità operative.
 - a) Le Province, d'intesa con le Comunità Montane e con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni e degli altri uffici aventi competenza nel settore idrogeologico, provvedono ad effettuare, con cadenza annuale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione degli interventi di sistemazione dei versanti.
 - b) Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti di cui alla lettera a) trasmettono all'Autorità di Bacino una relazione che indichi le esigenze di carattere manutentorio degli interventi esistenti, individui eventuali nuove esigenze di sistemazione e contenga l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni competenti e la stima dei costi per i quali manca la copertura finanziaria.
 - c) L'Autorità di Bacino, in occasione della formulazione dei programmi di intervento di cui all'art. 41, tiene conto di tali segnalazioni, previa verifica della loro conformità rispetto agli obiettivi ed agli strumenti di attuazione individuati dal Piano.

Capo III

Interventi di mitigazione del rischio – settore idraulico

ART. 34. Obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di mitigazione del rischio

1. Gli interventi di mitigazione del rischio devono tendere alla messa in sicurezza idraulica, ovvero al conseguimento dello smaltimento della portata di piena con $T=200$ anni con adeguato franco.
2. La realizzazione degli interventi può avvenire per lotti funzionali, ovvero per stralci successivi di interventi complessivi di sistemazione, che garantiscano la diminuzione della pericolosità ai livelli stabiliti (messa in sicurezza o mitigazione) di porzioni significative delle aree interessate dal progetto complessivo.
3. Gli interventi volti alla diminuzione delle condizioni di pericolosità delle aree inondabili, che tuttavia non si configurano come interventi definitivi di messa in sicurezza, in quanto comportano la permanenza di pericolosità residua rispetto agli obiettivi di messa in sicurezza, costituiscono interventi di mitigazione della pericolosità, qualora consentano la corrispondente parziale ripermimetrazione delle aree pericolose.
4. La progettazione degli interventi di sistemazione idraulica deve essere tale da traguardare, contestualmente alla mitigazione del rischio, anche la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
5. Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) salvaguardare la visione integrata di bacino e garantire la coerenza degli interventi alla scala di bacino;
 - b) valutare l'effettiva necessità della sistemazione idraulica, attraverso l'analisi degli elementi a rischio (persone e beni) e delle cause che generano la situazione di pericolo;
 - c) indicare in quale misura l'intervento sia direttamente finalizzato all'eliminazione della cause, motivando esplicitamente l'eventuale proposta di interventi volti solo alla temporanea rimozione degli effetti;
 - d) effettuare considerazioni e stime sul rapporto costo dell'intervento - benefici attesi in termini economici, ambientali, paesistici e sociali, analizzando anche le possibili ripercussioni idrauliche e naturalistiche sia locali che sull'evoluzione dei tratti a monte e a valle;
 - e) prevedere e precisare gli accorgimenti adottati per il miglioramento degli habitat acquatico, spondale e terrestre, ovvero le motivazioni che ne

impediscano l'adozione.

6. In ogni caso, qualsiasi intervento non deve pregiudicare la sistemazione definitiva del corso d'acqua, né aumentare significativamente la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte che a valle.

ART. 35. Programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio nelle aree inondabili classificate a rischio elevato e molto elevato

1. Il presente Piano è attuato in fasi successive attraverso programmi pluriennali di intervento con le modalità di cui agli artt. 40 e 41 ed in coerenza con gli obiettivi e i criteri di cui all'art. 31.
2. Nell'ambito dei suddetti programmi verranno individuati come prioritari gli interventi riferiti alle aree inondabili classificate a rischio elevato (RI3) e molto elevato (RI4) TAV. 7 A).
3. In TAV. 7 B) sono inoltre contenuti obiettivi ed elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione del rischio che hanno carattere indicativo ed il cui fabbisogno finanziario è sintetizzato in relazione generale. Tali ipotesi di intervento costituiscono elemento di riferimento sulla base dello stato attuale delle conoscenze e possono essere individuate soluzioni diverse, anche su proposta degli Enti Locali, supportate da opportune verifiche di fattibilità tecnica, in grado di raggiungere ugualmente gli obiettivi previsti dal presente Piano.
4. I programmi di intervento potranno ricomprendere interventi proposti da Enti Locali purché coerenti con gli obiettivi e i criteri di cui all'art. 31 e con il presente Piano.

ART. 36. Interventi di manutenzione

1. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria della rete idrografica sono definite le seguenti modalità operative:
 - a) Le Province, con la collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione e degli altri soggetti aventi competenze nel settore idraulico, provvedono ad effettuare, con cadenza annuale, e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione della rete idrografica.
 - b) Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti competenti di cui alla lettera a) trasmettono all'Autorità di Bacino una relazione che indichi le esigenze di carattere manutentorio della rete idrografica e contenga l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni competenti e la stima dei costi per i quali manca la copertura finanziaria.

- c) L'Autorità di Bacino in occasione della formulazione di programmi d'intervento di cui all'art. 41, tiene conto di tali segnalazioni, previa verifica della loro conformità rispetto agli obiettivi ed agli strumenti di attuazione individuati dal Piano.
- d) Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, assumono carattere prioritario gli interventi di ripristino dell'efficienza idraulica ai fini del ripascimento degli arenili connessi al bacino del fiume Magra.

CAPO IV

Modalità di approvazione degli interventi e pareri dell'Autorità di Bacino

ART. 37. Modalità di approvazione degli interventi

1. I progetti relativi ad interventi di sistemazione idraulica devono acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nei seguenti casi:
 - a) interventi previsti all'art. 41 e/o contenuti negli atti di programmazione approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
 - b) interventi che riguardino:
 1. sistemazioni che interessino un tratto di corsi d'acqua della lunghezza superiore a m 100 e/o altezza massima superiore a m 3;
 2. costruzione di briglie di altezza massima superiore a m 1 o larghezza maggiore di m 20;
 3. gli interventi di cui all'art. 8, comma 4, lettera b).

2. I progetti relativi ad interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi e delle aree in dissesto devono acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nei seguenti casi:
 - a) interventi previsti all'art. 41 e/o contenuti negli atti di programmazione approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
 - b) interventi di importo superiore a 200.000 Euro, anche se realizzati in più stralci funzionali;

In ogni caso devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino per opportuna conoscenza le indagini geologico – tecniche a livello di area complessiva, redatte ai sensi delle presenti Norme.

3. I progetti relativi ad opere ed infrastrutture che ricadano in aree classificate a diversa pericolosità geomorfologia e idraulica di cui alle presenti Norme e per i quali sia necessaria, ai sensi delle normative vigenti in materia, la procedura di

verifica e/o di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale, devono essere sottoposti a parere obbligatorio del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del F. Magra, che si esprime sulla compatibilità del progetto nei confronti delle presenti Norme.

4. I progetti di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al presente Piano, ricadenti in aree pSIC o ZPS, e soggetti alla procedura di “valutazione di incidenza” nei casi previsti dalle normative vigenti, dovranno contenere la valutazione dell’impatto delle opere nel loro complesso, anche se progettate per stralci successivi.
5. Gli Enti competenti subordinano l’approvazione dei progetti di intervento alla verifica della coerenza delle scelte progettuali con quanto indicato all’art. 31 e art. 34, anche in relazione ad entità economica e rilevanza dell’intervento, e alla rispondenza a quanto indicato ai commi precedenti.

ART. 38. Pareri del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino

1. I pareri obbligatori e vincolanti del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino sono resi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell’istanza.
2. Le istanze di parere devono essere presentate dall’Ente cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative del procedimento.
3. Ogni istanza deve contenere l’esplicito e specifico riferimento al disposto delle presenti Norme ai sensi del quale è richiesto il parere, nonché tutta la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni del Comitato Tecnico ai fini dell’espressione del parere stesso.
4. L’eventuale richiesta di integrazioni della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza, interrompe i termini per il rilascio del parere di cui al punto 1, fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta completa nella forma e nella sostanza.

TITOLO VI

EFFETTI, MODALITA' DI ATTUAZIONE E DURATA DEL PIANO.

ART. 39. Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 della L. 183/89 le disposizioni di cui alle presenti norme sono immediatamente vincolanti alla data di approvazione del Piano.
2. Fermo restando l'effetto di prevalenza della disciplina di cui al presente Piano rispetto a quella dei vigenti strumenti urbanistici, le amministrazioni competenti effettuano una verifica di coerenza dei propri strumenti di governo del territorio con il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti dal Piano stesso.
3. Le amministrazioni competenti, sulla base degli esiti della verifica di coerenza di cui al comma 2, da attivarsi prioritariamente per le aree ricadenti nella Fascia di riassetto fluviale di cui all'art. 16, valutano la necessità od opportunità di procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, ad eventuali adeguamenti dei propri strumenti e atti di pianificazione laddove risulti adeguato procedere a rilocalizzazioni o modifiche delle previsioni urbanistiche originarie.
4. Gli strumenti e gli atti di governo del territorio devono in ogni caso recepire il quadro conoscitivo e le limitazioni d'uso derivanti dal presente Piano, ed in particolare:
 - le condizioni d'uso per le aree a diverso grado di pericolosità individuate nel Piano;
 - la perimetrazione e la disciplina della fascia di riassetto fluviale, al fine di non pregiudicarne l'attuabilità.

ART. 40. Modalità di attuazione del Piano

1. Il Piano è attuato in fasi successive, anche per stralci funzionali e/o territoriali, attraverso programmi pluriennali di intervento, di cui all'art.21 e seguenti della L.183/89, redatti dall'Autorità di Bacino sulla base delle finalità e dei contenuti del Piano e dei suoi allegati.
2. Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie e che coinvolgano più soggetti pubblici e privati, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere forme di accordo di programma

ed il ruolo di autorità preposta al coordinamento della programmazione degli interventi ed al controllo della loro attuazione.

3. Nel caso in cui all'approvazione degli interventi previsti nei programmi triennali di cui all'art. 41 partecipino più soggetti, si procede mediante una conferenza dei servizi convocata, ai sensi dell'art.14 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dall'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Le stesse modalità valgono anche per l'approvazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e ricadenti nella Fascia di riassetto fluviale di cui all'art.16, comma 2, punto 7. L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo è tenuta alla convocazione della Conferenza dei servizi a cui partecipano l'Autorità di Bacino e l'Autorità idraulica competente.

ART. 41. Formazione di programmi pluriennali di intervento

1. I programmi pluriennali d'intervento sono redatti dall'Autorità di Bacino ed approvati con Delibera del Comitato Istituzionale su proposta del Comitato Tecnico, tenuto conto:
 - a) dell'indicazione degli interventi di cui agli artt. 30, 32 e 35, ovvero considerando contemporaneamente le esigenze di monitoraggio dei parametri fisici, di manutenzione delle opere esistenti e di realizzazione di nuove opere;
 - b) dei criteri di priorità in base livello di rischio accertato.
2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare l'Ente attuatore degli interventi ed il soggetto competente alla loro manutenzione.
3. I programmi di cui al comma 1 sono suscettibili di aggiornamento e integrazione anche a fronte di situazioni di necessità ed emergenza ed in coerenza con gli obiettivi e i criteri di cui all'art. 31.

ART. 42. Controllo dell'attuazione del Piano

1. Ai fini del controllo dello stato di attuazione del Piano, l'Autorità di Bacino promuove le seguenti azioni di monitoraggio:
 - a) monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - b) monitoraggio dell'efficacia del Piano,
 - c) monitoraggio economico e del consenso.
2. Le azioni di monitoraggio sono di competenza delle Province, che operano secondo le modalità concordate con l'Autorità di Bacino.

3. L'Autorità di Bacino, sulla base delle risultanze del monitoraggio, redige, alla scadenza di ogni programma triennale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano ai fini della predisposizione del programma triennale successivo.

ART. 43. Durata del Piano e suo adeguamento

1. Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e sono periodicamente verificate sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui all'art. 42.
2. Il presente Piano è oggetto di una variante "sostanziale" secondo la procedura ordinaria di approvazione nel caso in cui il modificarsi delle condizioni di riferimento di cui al comma 1 comporti l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del presente Piano stesso, o comunque nel caso di modifiche od integrazioni sostanziali che incidono sulle sue linee fondamentali e che, in particolare, introducano aspetti significativamente innovativi.
3. Nei casi di modifiche od integrazioni che non ricadono in quanto previsto al comma 2 e che pertanto non necessitino delle procedure di variante sostanziale del Piano, con particolare riferimento all'aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di tipo prettamente tecnico, le stesse sono approvate ed assumono efficacia con le modalità di seguito indicate.
 - a) Modifica degli elaborati cartografici di cui all'art. 4:
 1. Nei casi derivanti dalla verifica di errori materiali, dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o mitigazione, da approfondimenti del quadro conoscitivo coerenti ed in attuazione del presente Piano, quali quelli presentati dalle amministrazioni competenti all'approvazione di atti di governo del territorio o quelli derivanti da approfondimenti progettuali e/o di verifica di fattibilità tecnica ed economica, le modifiche sono approvate dal Comitato Tecnico ed assunte con atto del Segretario Generale, ed entrano in vigore a seguito della conseguente trasmissione di tale atto, a cura dell'Autorità di Bacino, e dei relativi elaborati cartografici agli enti territorialmente interessati.
 2. Nei casi di approfondimenti del quadro conoscitivo, che rispondano ai criteri e alle strategie del presente Piano non ricompresi in quelli di cui al punto precedente o che riguardano significativamente il territorio di più amministrazioni competenti all'approvazione di atti di governo del territorio, o comunque ove venga ritenuto necessario dal Comitato Tecnico in relazione alla rilevanza e significatività della modifica, le modifiche sono adottate con delibera del Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico, e sentiti gli Enti interessati. Le deliberazioni assunte dal Comitato Istituzionale, trasmesse a cura dell'Autorità di Bacino a tutti i soggetti interessati, sono pubblicate sui

Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

- b) Modifiche non sostanziali alle presenti Norme di attuazione, quali una miglior specificazione della disciplina prevista o variazioni di procedure non incidenti sulle linee fondamentali e sull'impostazione del presente Piano, sono adottate con delibera del Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico, e sentiti gli Enti interessati. Le deliberazioni assunte dal Comitato Istituzionale, trasmesse a cura dell'Autorità di Bacino a tutti i soggetti interessati, sono pubblicate sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
- c) Nel caso di modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b) che rivestano particolare rilevanza strategica o conoscitiva, che investano ampie porzioni di territorio o territori precedentemente non vincolati, l'efficacia delle modifiche di cui sopra sarà preceduta da opportune forme di pubblicità e/o di inchiesta pubblica⁷ al fine di effettuare una preventiva verifica e confronto con i soggetti interessati, pubblici e privati.
4. Con cadenza quinquennale l'Autorità di Bacino redige una versione aggiornata degli elaborati di Piano di cui all'art.4 e la trasmette agli Enti di cui all'art. 2, comma 2, per il territorio di competenza di ognuno.

⁷ Con procedura di "inchiesta pubblica", si intende una procedura che, assicurando le necessarie forme di pubblicità, consenta agli interessati, sia pubblici sia privati, di venire a conoscenza di un documento o di una proposta e di presentare osservazioni al riguardo in un tempo predefinito, osservazioni delle quali si terrà conto in fase di approvazione del documento o proposta di cui trattasi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44. Regime transitorio

1. Dalla data di adozione del Piano:
 - decade l'applicazione delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art.17, comma 6 bis, della L.183/89, con Delibera del Comitato Istituzionale n.158 del 23/09/2004.
 - le norme del presente Piano assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione del Piano medesimo.

2. Dalla data di adozione del presente Piano, non possono essere realizzate opere che risultino in contrasto con i contenuti del Piano medesimo.

3. Sono fatti salvi i seguenti casi di interventi urbanistici, edilizi, infrastrutturali assentiti od approvati precedentemente alla data di adozione della D.C.I. n. 158/2004 o successivamente alla data di adozione della D.C.I. n. 158/2004, ma coerenti con la disciplina ivi contenuta:
 - a) interventi già assentiti mediante rilascio di titoli abilitativi edilizi ed autorizzazioni edilizie, per i quali il Comune verifichi che gli stessi risultino compatibili con i livelli di pericolosità in cui sono collocati e non costituiscano aumento significativo delle attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'indicazione di eventuali misure di autoprotezione e/o di protezione civile;
 - b) interventi previsti da Strumenti Urbanistici Attuativi approvati, previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti significativamente le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di protezione passiva da fenomeni di inondazione e di dissesto, di cui all'Allegato n. 10 per il caso dell'inondabilità, purché siano assunte le misure di protezione civile di cui ai Piani comunali di settore e purché l'intervento non pregiudichi la possibilità di attuazione di interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica definitivi. Su tali interventi dovrà essere acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino che si esprime sulla coerenza degli stessi con il presente Piano.

4. Dalla data di adozione del presente Piano e nelle more della sua approvazione, la Provincia della Spezia nell'esercitare le proprie competenze in relazione al disposto dell'art. 26 della L.R.L. 9/93, tiene conto del quadro conoscitivo e delle previsioni del presente Piano, al fine di assicurarne la coerenza.

Art. 44-bis Regime transitorio per la variante al Piano di cui alla D. C.I. n. 3/2016

1. Dalla data di adozione della Variante in oggetto le presenti Norme di Attuazione ed i connessi elaborati adottati assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione ed entrata in vigore della variante medesima;
2. Dalla data di adozione della variante in oggetto non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi i cui relativi lavori siano stati concretamente iniziati.
3. Fermo restando il rispetto del regime transitorio assunto con DCI 1/2015, artt.4 e 5, valido fino all'adozione della variante, sono fatti altresì salvi gli interventi, conformi al PAI previgente:
 - a) già assentiti mediante rilascio di titoli abilitativi edilizi;
 - b) il cui iter procedimentale approvativo è ultimato, avendo acquisito tutte le necessarie approvazioni e/o pareri previsti, ancorché non sia stato ancora rilasciato il titolo edificatorio ovvero non si sia perfezionata la sottoscrizione di atto di convenzione per gli interventi diretti convenzionati;
 - c) previsti in strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati;previa verifica del Comune che, sulla base delle nuove cartografie delle aree inondabili e degli ambiti normativi approvati, l'intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di autoprotezione e l'assunzione di idonee misure di protezione civile, e purché i relativi lavori vengano concretamente iniziati entro 2 anni dalla data di adozione della variante.
Nell'ambito delle suddette verifiche il Comune può prevedere prescrizioni per l'eventuale adeguamento progettuale degli interventi e/o per l'adozione o integrazione di misure di autoprotezione e protezione civile, ai fini di ridurre la vulnerabilità delle edificazioni e tutelare la pubblica incolumità, ovvero, laddove necessario, l'individuazione di eventuali interventi locali e/o di sistemazione idraulica in grado di mitigare le condizioni di pericolosità dell'area.

ART. 45. Norme previgenti

1. Quando non risultino specificatamente sopravanzate o modificate, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme e contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere idrauliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio.